

# Raccolta dei pareri regionali



*Esercizi di vicinato*  
*Forme speciali di vendita al dettaglio*



*Direzione Cultura e Commercio*

*Settore Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori*

*[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)*

*Data 13/01/2023*

*Protocollo 538/A2009B*

**OGGETTO: quesito Prot. n. 13224/A2009B del 22/12/2022 in merito all'avvio dell'attività di "dark kitchen" con vendita per asporto.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 22/12/2022 con Prot. n. 13224/A2009B, si richiedono delucidazioni in merito all'avvio dell'attività di "dark kitchen", ovvero di preparazione di pietanze/pasti all'interno del laboratorio artigianale con vendita per asporto. In particolare, l'attività di vendita si concretizzerebbe mediante forme di pubblicità telematiche (messaggistica whatsapp) ovvero a mezzo di passa parola.

Premesso che trattasi di un fenomeno emergente e sempre più diffuso nel nostro paese e che tale attività, risultando ancora deregolamentata a livello sia nazionale sia regionale, potrebbe essere considerata di natura artigianale assimilabile ad una gastronomia, si richiede se le suddette modalità di vendita in cui viene svolta configurano la fattispecie della vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998, e conseguentemente la stessa rientrerebbe nell'ambito della normativa vigente in materia di commercio.

A tal proposito, viene richiamato il parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 145842 del 14/08/2014, con la quale ha ritenuto che la vendita su internet effettuata da un produttore artigiano è consentita a condizione che la vendita avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, ai fini della non applicazione delle norme previste dal D.Lgs. n. 114/1998 e dei relativi requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio.

Pertanto, come già indicato dal MISE, ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina vigente nel comparto del commercio, si specifica che la vendita delle pietanze attraverso forme di commercio elettronico, consistenti nell'utilizzo di un sito web o altri sistemi di comunicazione, è possibile soltanto se la stessa si conclude presso i locali dell'azienda, informando i consumatori di tale obbligo.

Data 11/05/2022

Protocollo 3473 /A2009B

**OGGETTO: quesito in merito all'esercizio di vendita di merci ingombranti.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 05/05/2022 con Prot. n. 3320/A2009B, si richiede l'inquadramento giuridico di un esercizio di vendita di merci ingombranti, avente una superficie totale pari a 300 mq., di cui 250 mq. destinata all'area espositiva di auto e la restante parte di 25 mq. all'ufficio vendita, e l'accesso da parte della clientela direttamente nell'area espositiva.

In particolare, si segnala che in prossimità dell'ingresso è posizionato un banco reception per l'accoglienza e accompagnamento dei clienti da parte di un addetto alla vendita, mentre l'ufficio vendita è raggiungibile soltanto attraversando l'area espositiva, comunicante con la stessa, ma separato da pareti continue.

Tutto ciò premesso, si richiede se sia corretto applicare al caso specifico quanto previsto all'art. 5, commi 6 e 7 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999, per il quale la superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, la cui consegna non è immediata da parte del venditore, può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, anche se l'accesso avviene direttamente nell'area espositiva e senza alcuna garanzia che la clientela vi accedi solo se accompagnata.

Come già evidenziato nel precedente parere regionale del 29/04/2016, la suddetta normativa regionale consente di escludere l'area espositiva dal computo della superficie di vendita dell'esercizio commerciale, a condizione che l'operatore, con atto d'obbligo registrato presso l'Agenzia delle Entrate, dichiari la composizione dell'offerta merceologica trattata e si impegni a mantenere distinta e separata da pareti continue l'area destinata alla vendita da quella espositiva, alla quale il pubblico potrà accedere solo se accompagnato dagli addetti alla vendita.

D'altra parte, secondo gli orientamenti normativi ed i principi di liberalizzazione delle attività economiche enunciati a livello europeo e nazionale, è possibile porre vincoli all'esercizio delle stesse limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, risultando conseguentemente indifferenti le modalità in cui si svolge in concreto l'attività commerciale e/o l'organizzazione di cui si avvale l'imprenditore, purchè siano sempre rispettate le prescrizioni della normativa di riferimento vigente.

Ciò significa che, secondo un'interpretazione evolutiva della normativa regionale, in conformità ai principi sopra esposti, è da ritenere possibile l'applicazione della suddetta deroga al caso di specie, poichè la tipologia delle merci in vendita, **non immediatamente asportabili da parte del cliente**, non incide sull'organizzazione interna dell'attività, ed in particolar modo sulla disposizione dell'area espositiva all'ingresso dell'esercizio commerciale, ben potendo il pubblico accedervi anche liberamente senza l'assistenza degli addetti alla vendita.

Data 27/06/2022

Protocollo 5166/A2009B

**OGGETTO: quesito in merito al consumo sul posto negli esercizi di vicinato.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 09/06/2022 con Prot. n. 4589/A2009B si richiede se il titolare di un esercizio di vicinato, iscritto alla CCIAA con attività prevalente "minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari", possa esercitare l'attività di consumo sul posto dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio stesso, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione, come previsto dal dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della Legge n. 248/2006.

Nello specifico, si richiede quale tipologia di prodotti alimentari e bevande possa essere consumato sul posto e se sia consentito almeno l'utilizzo di stoviglie monouso.

In via preliminare, si evidenzia che il principio introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della Legge n. 248/2006, secondo cui negli esercizi di vicinato, legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, è possibile il consumo sul posto di prodotti di gastronomia utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, presuppone la prevalenza di un'attività di gastronomia, panificazione o agricola come previsto nella stessa norma nazionale.

Nel caso di specie, l'attività prevalente è di natura commerciale, che esclude l'applicazione di tale principio e richiede conseguentemente a tal fine il titolo abilitativo previsto dalla normativa regionale vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò premesso, rispetto alla questione degli arredi dell'azienda per consentire il consumo sul posto di prodotti di gastronomia in un esercizio di vicinato, si fa presente che **gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione**, escludendo in ogni caso il servizio assistito.

A tal proposito, si specifica che il servizio assistito di somministrazione non può, ragionevolmente, essere circoscritto alla presenza del c.d. servizio da sala, vale a dire alla presenza fisica di camerieri che ricevano le ordinazioni o prestino comunque il servizio al tavolo degli avventori, poichè è in progressiva diffusione in alcuni ristoranti la pratica del buffet e self service, in piedi o con tavoli, per ragioni di contenimento dei costi.

Ciò significa che il servizio assistito di somministrazione può includere anche pratiche senza camerieri e l'effettiva differenza consiste nella predisposizione di risorse non solo umane, ma anche semplicemente materiali, che svolgano un servizio di assistenza al cliente al fine di consentire in modo confortevole il consumo sul posto di quanto acquistato in loco.

Pertanto, considerato che si tratta di una valutazione da effettuare su ogni specifico caso, si può ritenere in generale che le attrezzature predisposte *a latere* dell'attività di vendita debbano avere caratteristiche tali da non connotare il locale come esercizio di somministrazione, ma contenersi in una dimensione accessoria, eventuale e secondaria rispetto alla vendita da asporto, la quale deve mantenere il carattere prevalente e funzionale.

*Direzione Cultura e Commercio*

*Settore Commercio e Terziario - Tutela dei consumatori*

*[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)  
[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)*

Data 14/10/2021

Protocollo 4138/A2009B

**OGGETTO: quesito in merito alla vendita di caramelle presso le tabaccherie.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 11/10/2021 con Prot. n. 3934/A2009B, si richiede se la vendita di caramelle non confezionate rientri nella categoria merceologica dei pastigliaggi vari, quali prodotti alimentari inclusi nella tabella speciale che i titolari di rivendite di generi di monopolio possono vendere senza il rispetto delle norme vigenti in materia di commercio oppure occorra presentare la SCIA prevista per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari.

In via preliminare si specifica che l'ex Ministero del commercio, industria e artigianato, nella risoluzione n. 511309 del 30 novembre 2000, aveva precisato quanto segue:

*"Il contenuto della tabella suddetta è interamente formato da prodotti non alimentari, salvo i pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili). La presenza dei prodotti alimentari, peraltro venduti, nella quasi totalità dei casi, in confezione, riveste, pertanto, carattere di estrema marginalità rispetto al restante contenuto della tabella speciale. Conseguentemente, la scrivente non ritiene necessario il possesso, da parte dei suddetti soggetti, di uno dei requisiti prescritti dal citato art. 5, comma 5, del decreto n. 114".*

Ciò significa che, ai fini dell'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di caramelle, non occorra essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010, in quanto parrebbe che le stesse, anche se non confezionate, possano essere assimilate ai pastigliaggi vari, rientranti nella tabella speciale annessa alle tabaccherie, nè la presentazione della SCIA prevista dalla normativa vigente in materia di commercio, purché siano rispettate le norme igienico-sanitarie.

A tal proposito, si suggerisce di rivolgersi all'ASL competente per territorio per ulteriori delucidazioni relative alla necessità di presentare la notifica sanitaria prevista per il commercio di prodotti alimentari.



*Direzione Cultura, Turismo e Commercio*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)  
[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 15/04/2021

Protocollo 3542/A2009A

**OGGETTO: quesito in merito all'apertura di un esercizio di vicinato all'interno di una media struttura di vendita già esistente.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/02/2021 con Prot. n. 1348/A2009A, si richiede se sia possibile inserire all'interno di una media struttura di vendita non alimentare, già esistente e avente una superficie di vendita di 414 mq., un'altra attività di commercio al dettaglio avente un proprio registratore di cassa ed intestazione ad un terzo soggetto, nonché l'utilizzo del medesimo ingresso.

In via preliminare occorre evidenziare che, trattandosi di una media struttura di vendita già autorizzata a vocazione singola, l'attivazione di un altro esercizio commerciale all'interno degli stessi locali costituirebbe un centro commerciale, di cui all'art. 6, comma 1 della D.C.R. n. 563-13414/1999 definito nel seguente modo:

*"1. Un centro commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998, è una struttura fisico-funzionale concepita e organizzata unitariamente, a specifica destinazione d'uso commerciale, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2. Il centro commerciale può essere dotato di spazi e servizi comuni funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati in superfici coperte o a cielo libero"* per il quale sarebbe necessario presentare una nuova istanza di autorizzazione commerciale, in quanto ascrivibile ad un'altra fattispecie giuridico-amministrativa.

In relazione al caso prospettato e come ipotesi alternativa, si richiama quanto previsto all'art. 5, comma 5 della L.R. n. 28/1999 vigente in materia di commercio, che consente al titolare di un'autorizzazione commerciale di organizzare il proprio esercizio in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati, mediante l'affido di reparti a terzi, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, affinché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.

Pertanto, sotto il profilo giuridico-amministrativo, l'affido di reparto non comporta alcuna variazione all'autorizzazione commerciale già esistente, che rimarrebbe in capo allo stesso soggetto, attenendo ad aspetti più organizzativi dell'attività commerciale secondo gli accordi contrattuali stipulati tra le parti.

*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 04/12/2019

Protocollo 113187/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito alla coesistenza di due esercizi di vicinato all'interno degli stessi locali.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 07/11/2019 con Prot. n. 103162/A1903A, si richiede se sia possibile la coesistenza di due esercizi di vicinato all'interno degli stessi locali, aventi una superficie di vendita inferiore a 150 mq, tenuto conto sia dell'art. 5, comma 3 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999, che prevede la corrispondenza di ogni esercizio commerciale con un luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in alcun modo collegato direttamente ad altro adibito a superficie di vendita, sia delle recenti risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico che ne ammetterebbe la coesistenza alla luce dei processi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa delle attività economiche avvenuti negli ultimi anni.

Come sopra evidenziato, l'articolo citato stabilisce, ai commi 3 e 4, la separazione della superficie di vendita per ciascun esercizio commerciale, a cui corrisponde conseguentemente una sola superficie di vendita e una sola comunicazione, ora SCIA, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998, in caso di esercizio di vicinato, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 dello stesso decreto, per le medie e grandi strutture di vendita.

A tal proposito, occorre evidenziare in via preliminare che i processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e semplificazione delle procedure amministrative, avviati con la Direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.Lgs. n. 56/2010 e successivamente con i ripetuti interventi legislativi, hanno profondamente inciso sull'assetto normativo rispetto alla disciplina regionale di principio e di dettaglio in materia di esercizio delle attività economiche di commercio nelle sue varie forme.

Giova d'altro canto rammentare che gli interventi normativi suddetti, se, da un lato, enunciano a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi compresi gli esercizi commerciali, gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Ne deriva che, se è ben vero che la formulazione letterale della norma regionale parrebbe condurre inequivocabilmente a vietare la coesistenza negli stessi locali di qualsivoglia attività ascrivibile agli artt. 7, 8 o 9 del D.Lgs. n. 114/1998, e conseguentemente a non consentire la coesistenza nei medesimi locali neppure a due esercizi di vicinato, un'interpretazione sistematica ed evolutiva, imprescindibile nell'attuale contesto normativo di marcata liberalizzazione delle



attività economiche, impone di riconsiderare attentamente la corretta portata applicativa della norma stessa.

Nel caso specifico, si deve pertanto concludere che la coesistenza di due esercizi di vicinato negli stessi locali può essere vietata soltanto nei casi in cui tale attività si svolga oltre i limiti di superficie di vicinato stabiliti dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs n. 114/1998.

Si evidenzia, inoltre, che la nuova attività commerciale come indicato nella planimetria allegata, per la quale è stata presentata la SCIA di esercizio di vicinato, parrebbe corrispondere ad altra tipologia di attività, consistente in un'edicola non esclusiva con rivendita di generi di monopolio e annessa ricevitoria del gioco del Lotto.

Per quanto di competenza in materia di commercio si rileva che, se si trattasse di attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica non esclusiva occorrerebbe presentare la relativa SCIA, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 170/2001.



*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 23/01/2019*

*Protocollo 6086/A1903A*

**OGGETTO: quesito in merito al subingresso di un'attività di commercio al dettaglio annessa ad una rivendita di giornali e riviste.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 07/12/2018 con Prot. n. 111900/A1903A, si richiede se sia possibile trasferire soltanto la gestione di un esercizio di commercio al dettaglio di prodotti non alimentari e alimentari, autorizzato nel 1988 anche per la tabella di rivendita di giornali e riviste, di cui il titolare intende mantenere l'esercizio. Inoltre, negli stessi locali viene altresì svolta la vendita di generi di monopolio.

In particolare, la questione riguarda l'esistenza di un unico titolo autorizzatorio per l'esercizio di entrambe le attività e l'attuale richiesta di scissione delle stesse mediante il trasferimento di gestione dell'attività di commercio al dettaglio e il mantenimento dell'esercizio dell'attività di rivendita giornali e riviste annessa alla vendita di generi di monopolio in capo al titolare.

Alla luce delle nuove vicende giuridico-amministrative, si richiede di conoscere il corretto inquadramento giuridico delle singole attività, ai fini della loro regolarizzazione sul piano amministrativo.

A tal proposito, si ritiene opportuno in via preliminare regolarizzare l'attività di rivendita di giornali e riviste, che è disciplinata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come da ultimo modificato dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, art. 64-bis, con il quale è stato abrogato il precedente sistema autorizzatorio previsto per l'avvio dei punti vendita sia esclusivi sia non esclusivi, degradando all'istituto giuridico della SCIA, di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990, entrambe le tipologie di attività.

La fattispecie in argomento si potrebbe configurare come un punto vendita non esclusivo, di cui all'art. 2, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 170/2001, autorizzato altresì alla vendita di generi di monopolio.

Pertanto, il titolare di queste attività, svolte precedentemente in modo congiunto, deve ora presentare al SUAP la SCIA per continuare l'esercizio dell'attività di rivendita di giornali e riviste non esclusiva annessa alla vendita di generi di monopolio, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 170/2001, e al contempo la COMUNICAZIONE di cessazione dell'attività di commercio al dettaglio per subingresso di terzi nella sua gestione, come previsto dall'art. 6 bis della L.R. n. 28/1999 vigente in materia di commercio.



***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

Data 23/01/2019

Protocollo 6098/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito alla compatibilità dell'attività di money transfer con un esercizio commerciale alimentare all'interno dei medesimi locali.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 12/12/2018 con Prot. n. 113682/A1903A, si richiede se l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari sia compatibile con l'attività di money transfer svolta nei medesimi locali.

Alla luce degli interventi legislativi innovativi che hanno profondamente inciso sulla disciplina regionale di principio e di dettaglio in materia di esercizio del commercio nelle sue varie forme, enunciando in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi compresi gli esercizi commerciali, consentendo la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesta da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, si potrebbe sostenere, in via generale, che non ci sia alcun divieto di coesistenza all'interno dei medesimi locali tra un'attività commerciale e un'altra tipologia avente natura diversa o la fornitura di servizi.

Poichè l'attività di money transfer non rientra nell'ambito di competenza regionale e ancor meno del settore commercio, ma parrebbe attenersi alla materia e ad aspetti di pubblica sicurezza, con conseguenze piuttosto complesse sul piano della sicurezza sia per il gestore dell'attività sia per i fruitori di tale servizio, si ritiene che la questione debba essere più propriamente sottoposta all'esame del Ministero dell'Interno, come da indicazioni fornite per vie brevi dagli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha suggerito di rivolgersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale ([dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it](mailto:dipps.polammaen.rm@pecps.interno.it)).



***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 22/11/2019

Protocollo 108837/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito alle modifiche apportate con D.G.R. n. 15-375 dell'11/10/2019 alla modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali.**

In riferimento al quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 11/11/2019 con Prot. n. 104284/A1903A, con il quale si richiedono delucidazioni in merito alle modifiche apportate, con D.G.R. n. 15-375 dell'11/10/2019, alla modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali, precedentemente approvata con Accordi in sede di Conferenza Unificata e adottata dalle Regioni in relazione alle specifiche norme regionali, consistenti nell'integrazione del quadro riepilogativo con la comunicazione quale denuncia per la vendita di bevande alcoliche, si rappresenta quanto segue.

Tale integrazione si riferisce nello specifico ai moduli per gli esercizi di vendita e la somministrazione di alimenti e bevande approvati con le D.G.R. n. 20-5198 del 19/06/2017 e D.G.R. n. 16-5652 del 25/09/2017.

Ciò significa che l'integrazione del quadro riepilogativo, secondo le suddette indicazioni, riguarda i moduli oggetto delle D.G.R. cit. e conseguentemente anche il modulo del subingresso, che sarà da integrare nel caso in cui si verificasse tale necessità, in quanto nello stesso, a dispetto di quanto previsto nei moduli specifici alle singole tipologie di attività commerciali, sono stati previsti soltanto i documenti necessari per la presentazione della comunicazione o SCIA UNICA, a cui è soggetta la fattispecie del subingresso.

Per quanto riguarda la possibilità di estendere ai moduli delle attività commerciali e della somministrazione la dichiarazione di vendere bevande alcoliche all'interno dei locali di esercizio, analogamente a quanto previsto nella modulistica relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli aderenti e non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e natura di enti commerciali o non commerciali, si evidenzia che non si tratta di un campo obbligatorio prescritto dalle disposizioni vigenti in materia di commercio e conseguentemente la suddetta dichiarazione potrebbe essere inserita nel caso in cui si effettuasse in concreto la vendita di alcolici.



***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 27/02/2019

Protocollo 18876/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito all'installazione di un distributore di alimenti e bevande all'interno dei locali di un'associazione.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 13/11/2018 con Prot. n. 102666/A1903A e a seguito di ulteriori approfondimenti intercorsi per le vie brevi, si richiede se l'installazione di un distributore di alimenti e bevande all'interno dei locali di un'associazione, gestito in modo autonomo dai soci e senza finalità di lucro, il cui servizio di ristorazione viene offerto esclusivamente nei confronti degli stessi, sia soggetta a SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241/1990 s.m.i., da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per territorio, secondo quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 per l'avvio dell'attività mediante apparecchi automatici.

A tal proposito, viene evidenziato che il distributore in oggetto non è installato nei locali da parte di un'altra azienda che potrebbe svolgere l'attività di vendita mediante apparecchi automatici in altri spazi o locali, ma è stato acquistato ed è gestito dall'associazione che si occuperà anche della manutenzione dell'apparecchio.

Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente attinenti al servizio offerto, si rileva inoltre che lo stesso è svolto nei confronti dei soli soci, i quali usufruiscono dei prodotti offerti dietro il pagamento in denaro per la consumazione degli stessi.

Sulla base delle indicazioni fornite si ritiene di non ravvisare elementi identificativi di alcuna fattispecie soggetta all'applicazione della normativa vigente in materia di commercio, parendo per contro trattarsi, in sostanza, di una forma di autogestione del distributore anche sotto il profilo economico, non evidenziandosi alcuna transazione fra le parti avente finalità di lucro.

***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 23/12/2019

Protocollo 121262/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito all'apertura di un spaccio aziendale ad un pubblico indistinto.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 05/11/2019 con Prot. n. 102316/A1903A, si richiede se l'attività di commercio al dettaglio nella forma di spacci interni possa essere altresì svolta nei confronti di un pubblico indistinto.

L'attività in questione si inquadra giuridicamente nella tipologia distributiva di vendita degli spacci interni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 114/1998, rispetto al quale si evidenziano le seguenti caratteristiche:

- vendita effettuata a favore di una cerchia ristretta di persone;
- vendita svolta in locali non aperti al pubblico, ovvero l'accesso non è consentito liberamente, ma soltanto previo possesso di un titolo di ingresso o riservato a determinati soggetti;
- trattasi di locali non accessibili dalla pubblica via.

Nel caso in cui si intenda estendere tale attività ad un pubblico indistinto, perdendo le suddette connotazioni, la stessa assume la forma commerciale di un esercizio di vicinato, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998, che prevede per i locali di esercizio il rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso commercio al dettaglio.

Si specifica, inoltre, che se si tratta di un'attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare il titolare della medesima o un preposto all'attività commerciale deve possedere i requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010.

Pertanto, ai fini dell'avvio di un esercizio di vicinato, occorre presentare la relativa SCIA al SUAP competente per territorio, secondo quanto stabilito dall'art. 6 bis della L.R. n. 28/1999.



***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

Data 24/05/2019

Protocollo 49443/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito alla distribuzione di gelati in omaggio per un giorno.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 21/05/2019 con Prot. n. 48171/A1903A, si richiede se la società X S.r.l., titolare di punti di vendita di prodotti non alimentari sul territorio torinese, debba essere in possesso di un titolo abilitativo per la distribuzione in omaggio di gelati “...” nella giornata del 27 maggio p.v.

A tal proposito, si evidenzia che se la distribuzione di gelati avviene gratuitamente e quindi senza l'obbligo per il cliente di un corrispettivo in denaro da erogare per il prodotto consumato non si verifica alcuna transazione commerciale.

Pertanto, non si rileva la fattispecie per cui sia richiesto un titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita, fermo restando in ogni caso il rispetto delle norme igienico-sanitarie.



***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 12/09/2019*

*Protocollo 82974/A1903A*

**OGGETTO: quesito in merito alla vendita di alcolici e superalcolici presso le tabaccherie.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 07/05/2019 con Prot. n. 42735/A1903A, si richiede se gli alcolici e i superalcolici quali vino, birre, liquori in bottiglie e/o in lattina, venduti da parte di soggetti in possesso della tabella speciale riservata ai titolari di vendite di generi di monopolio, ai sensi del D.M. n. 375/1988 (cd. tabaccherie), possano essere considerati alla stessa stregua delle bibite preconfezionate in lattina, tetra-pak o bottigliera, rientranti nella categoria merceologica dei pastigliaggi vari secondo un'interpretazione estensiva del Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. parere MISE prot. n. 0016400 del 15 ottobre 2007), per la quale non viene richiesto il possesso dei requisiti professionali né la presentazione del modello COM 1, ora SCIA UNICA.

Tenuto conto della peculiarità di tali prodotti, si ritiene che non sia plausibile l'applicazione della suddetta interpretazione estensiva alla fattispecie in argomento e conseguentemente, ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita da parte dei titolari di tabaccherie, gli stessi siano soggetti al rispetto delle disposizioni regionali vigenti in materia di commercio, che prevedono la presentazione della SCIA UNICA per gli esercizi di vicinato, ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. 28/1999, e il possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010, e presumibilmente anche al rilascio della licenza da parte dell'Agenzia delle Dogane.

*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 17/04/2019*

*Protocollo 37675/A1903A*

**OGGETTO: quesito in merito all'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso nella forma on line.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 25/03/2019 con Prot. n. 28847/A1903A, si richiede se il commercio all'ingrosso svolto nella forma on line possa ritenersi come attività accessoria nel caso in cui il titolare abbia già avviato la stessa tipologia di attività, in analogia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 222/2016 nel caso in cui l'attività di commercio al dettaglio on line venga svolta congiuntamente negli esercizi di vicinato.

In particolare, si specifica che il soggetto interessato ha presentato a codesto Comune in data 28/01/2019 una comunicazione di avvio dell'attività di commercio all'ingrosso nel settore non alimentare, regolarmente trasmessa per competenza in materia alla C.C.I.A.A. di Torino, e successivamente in data 09/02/2019 la SCIA prevista, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 114/1998, per l'avvio dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, tra cui il commercio elettronico, per l'avvio dell'attività in argomento nella forma on line.

A tal proposito si evidenzia in via preliminare che l'attività di commercio all'ingrosso non rientra nell'ambito di applicazione della legge nazionale vigente in materia di commercio ovvero del D.Lgs. n. 114/1998, ma si tratta di un'attività commerciale deregolamentata e soggetta a mera comunicazione, al fine di dare notizia e registrare l'attività commerciale presso il Registro Imprese della Camera di Commercio competente per territorio.

Diversamente, se si intende avviare l'attività di vendita al dettaglio in modalità on line occorre fare riferimento agli artt. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 e 68 del D.Lgs. n. 59/2010, nonché all'art. 6 bis della L.R. n. 28/1999, per i quali è prevista la presentazione della SCIA al SUAP competente per territorio, ai fini dell'avvio della stessa. Tale SCIA non è richiesta nel caso in cui sia stata già avviata un'altra tipologia di attività di commercio al dettaglio disciplinata dal D.Lgs. n. 114/1998, con il quale sono stati stabiliti il titolo giuridico abilitativo e il rispetto di specifiche norme di settore ai fini dell'avvio dell'attività.

Pertanto, è da ritenere che questa semplificazione procedimentale prevista per gli adempimenti in materia di commercio, in linea con i principi di semplificazione amministrativa enunciati a livello europeo e introdotta con il D.Lgs. n. 222/2016, sia applicabile alle attività di commercio al dettaglio, riconducibili nell'alveo delle disposizioni del decreto legislativo n. 114, e non viceversa nei casi di esercizio di attività commerciali sottoposte a differenti norme giuridiche e conseguentemente diversi regimi giuridici per l'avvio.



**Direzione Competitività del Sistema Regionale**

Settore Commercio e Terziario

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

Data 13/11/2019

Protocollo 105040/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito vendita di prodotti enogastronomici riservata alla clientela di strutture ricettive extralberghiere.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 17/10/2019 con Prot. n. 95758/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito alla disciplina giuridica da applicare in caso di vendita di prodotti enogastronomici riservata alla clientela di strutture ricettive extralberghiere, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento regionale n. 4 dell'08/06/2018 - "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche.", è consentito ai titolari o gestori delle stesse di fornire alla propria clientela, nel rispetto delle normative vigenti di settore, prodotti e servizi accessori quali (...) prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, (.....).

In particolare, si richiede di conoscere in merito all'applicazione della vigente normativa di settore al caso in oggetto i seguenti aspetti: la tipologia dell'attività di vendita, la destinazione d'uso dei locali di esercizio, l'eventuale possesso dei requisiti professionali richiesti per il commercio di prodotti alimentari e ogni altra normativa da rispettare.

La fattispecie in argomento si presenta come attività di vendita al dettaglio riservata ai clienti della struttura ricettiva, per cui a titolo esemplificativo potrebbe configurarsi quale attività di vendita negli spacci interni, di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 114/1998, anche se la norma si limita a prevedere la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi.

Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi da espletare in caso di avvio di tale attività, l'art. 6 bis della L.R. n. 28/1999 prevede la presentazione della SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241/1990 s.m.i., poiché deve essere allegata anche la Notifica sanitaria di Inizio Attività, ai sensi del Reg. CE 852/2004, per la vendita di prodotti alimentari, al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per territorio.

Nella suddetta SCIA UNICA il soggetto interessato dichiara rispetto ai locali di esercizio di aver rispettato quanto segue:

- i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche, nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso;
- e che i locali non sono accessibili dalla pubblica via e non sono aperti al pubblico.

Per quanto attiene alla destinazione d'uso dei locali, non essendo necessariamente richiesta quella specifica di commercio al dettaglio, è da ritenere sufficiente il riferimento ai



regolamenti urbanistici comunali, ai fini dell'individuazione della loro compatibilità/conformità di insediamento in altri tipi di locali.

In relazione ai requisiti professionali previsti per l'esercizio delle attività di commercio al dettaglio nel settore merceologico alimentare e somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. 59/2010, si evidenzia che non sono richiesti per l'esercizio di tale attività, secondo la circolare esplicativa n. 3656/C del 12/09/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico. Si segnala, inoltre, che in caso di presentazione della SCIA per l'avvio dell'attività di vendita negli spacci interni potrebbe rendersi necessario l'adempimento di ulteriori oneri amministrativi presso la C.C.I.A.A., fiscali e previdenziali.

*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 31/01/2019

Protocollo 9124/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito al commercio on line di capsule di caffè.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 28/01/2019 con Prot. n. 7791/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito all'avvio dell'attività di commercio on line di capsule di caffè.

A tal proposito si evidenzia che l'avvio di tale attività è soggetto a SCIA UNICA, trattandosi di vendita di prodotti alimentari, ai sensi degli artt. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 e 68 del D.Lgs. n. 59/2010, nonché art. 6 bis della L.R. n. 28/1999, da presentare al SUAP del comune in cui si intende avviare la stessa che coincide normalmente con il comune di maggior agio logistico e potrebbe essere quello di residenza, della sede legale, operativa, secondaria dell'azienda, ecc..

Ciò significa che alla SCIA di avvio prevista dalle suddette norme vigenti a livello statale e regionale in materia di commercio deve essere altresì allegata la Notifica sanitaria, ai sensi del Reg. CE 852/2004, per la vendita di prodotti alimentari.

Nella SCIA UNICA di avvio il titolare dichiara quanto segue:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;
- b) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010;
- c) il settore merceologico e l'ubicazione del magazzino;
- d) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria rispetto ai locali di esercizio (magazzino).

La modulistica da adottare per la presentazione della SCIA UNICA è disponibile presso il Comune di avvio dell'attività in argomento.

*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 23/01/2019

Protocollo 6099/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito ai requisiti richiesti per l'avvio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 04/01/2019 con Prot. n. 400/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito alla normativa applicabile e ai requisiti richiesti per l'avvio di un'attività di vendita di prodotti alimentari confezionati e vino sfuso.

In via preliminare, si specifica che sotto il profilo commerciale tale fattispecie viene individuata come attività di commercio al dettaglio, presumibilmente, in un esercizio di vicinato.

Gli esercizi di vicinato sono esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti o a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

L'apertura di un esercizio di vicinato con attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari è soggetta a SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241/1990 s.m.i., alla quale deve essere allegata anche la Notifica sanitaria di inizio attività, ai sensi del Reg. CE 852/2004, per la vendita di prodotti alimentari, da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per territorio, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 vigente in materia di commercio.

Nella SCIA UNICA di avvio/apertura di un esercizio di vicinato con attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari il titolare dell'attività dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.;
- b) di essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.;
- c) il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- d) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso.

Per quanto riguarda il commercio di vino sfuso, si evidenzia che la normativa commerciale non prevede specifici adempimenti per questa tipologia di vendita, in quanto rientrante nel settore merceologico alimentare, per il quale sono richiesti i requisiti professionali sopraccitati, ma potrebbe essere necessario il rispetto di determinate norme vigenti in materia di sanità, che sono di competenza dell'ASL.



***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 11.05.2018  
Protocollo 44219 /A1903A

**OGGETTO: quesito in merito all'attività di vendita dei propri prodotti tramite commercio elettronico.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 24/04/2018 con Prot. n.39238/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito all'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti (panificio) tramite commercio elettronico.

In via preliminare si precisa che l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito web (e-commerce), svolta nei confronti del consumatore finale, è soggetta alla disciplina dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 s.m.i. (modificato e integrato dall'art. 68 del d.lgs n. 59/2010 e dal d.lgs n. 147/2012).

Tale vendita è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90.

In merito all'attività in oggetto, il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) con risoluzione n. 183332 dell'11 novembre 2013 ha precisato che l'art. 18 del d.lgs 114/98 (concernente le forme speciali di vendita al dettaglio), si applica unicamente agli operatori che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali. Di conseguenza tali disposizioni non trovano integralmente applicazione ad una serie di soggetti che, pur potendo vendere ai consumatori finali, non sono però dettaglianti, ovvero tutti quei soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio come indicato dall'art. 4 comma 1, lett. b) del d.lgs 114/98, tra i quali anche gli imprenditori agricoli e gli artigiani.

Il Mise ha specificato altresì che, nel caso in cui si tratti di impresa artigiana, per effetto di quanto disposto dall'art. 4 comma 2, lett. f), del medesimo decreto legislativo, la stessa non è tenuta alla presentazione della SCIA (ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 114/98) potendo legittimamente, senza sottostare ad alcun adempimento vendere via web i propri prodotti.

Diversamente, se si tratta di un'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari già avviata e si intende svolgere altresì la stessa mediante commercio elettronico, si evidenzia che non occorre alcun titolo autorizzatorio aggiuntivo per il suo esercizio, in quanto quest'ultima tipologia di vendita è accessoria a quella principale.

**Direzione Competitività del Sistema Regionale**

Settore Commercio e Terziario

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 25/10/2018  
Protocollo 96347 /A1903A

**OGGETTO: possibilità di utilizzo di un complesso produttivo/artigianale per lo stoccaggio della merce oggetto di un'attività di commercio *on line*. Riscontro a richiesta di parere.**

Con nota ns. prot. n. 89592 in data 8-10-2018, è stato richiesto agli uffici scriventi un parere su quale destinazione d'uso debba possedere il locale ad uso magazzino della merce oggetto dell'attività di commercio al dettaglio *on line*.

In particolare viene richiesto se sia consentito utilizzare a tale fine un magazzino, attualmente con destinazione d'uso produttiva/artigianale, senza effettuare il cambio di destinazione d'uso da produttivo a commerciale.

Rispetto alla fattispecie delineata si evidenzia quanto segue.

La vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, fra i quali il commercio *on line*, è definita all'art. 18 del d.lgs. 114/1998 smi come "*forma speciale di vendita al dettaglio*".

Inoltre, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. 59/2010 e smi, e dell'art. 6 bis della legge regionale n. 28/1999, tale vendita è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo Sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

A norma dell'art. 18 del d.lgs. 114/1998 e smi, nella segnalazione certificata di inizio di attività deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010, ed il settore merceologico. Ciò in quanto nel caso in cui il settore prescelto sia il settore alimentare è richiesto il possesso dei requisiti professionali.

Con particolare riferimento ai locali di svolgimento dell'attività di commercio *on line* nulla è richiesto nello specifico dalle norme del commercio.

**I soli requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vendita, nel caso specifico, sono pertanto i requisiti morali del soggetto, oltre all'indicazione del settore merceologico:** la scelta legislativa di minore rigore rispetto ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle altre attività di vendita al dettaglio del tipo vicinato, medie e grandi strutture di vendita, trova il suo fondamento nel diverso impatto sul territorio che un'attività di vendita a distanza, anche se al dettaglio, genera rispetto alle altre forme di commercio al dettaglio, non foss'altro che per il carico antropico sicuramente meno rilevante e tale da non imporre, ad esempio, una specifica destinazione d'uso "commercio al dettaglio".

**Conseguentemente, sotto il profilo dello svolgimento dell'attività commerciale, si ritiene di poter rispondere affermativamente al quesito proposto, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza ed urbanistico/ambientali con riferimento ai locali nei quali si svolge l'attività di logistica riferita alle merci.**

Tale conclusione trova peraltro il suo fondamento nelle più recenti tendenze normative intervenute a livello europeo e nazionale, a regolare la materia del commercio.

Basti ricordare che la materia del commercio, è stata significativamente interessata dai processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative che, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.Lgs. n. 59/2010, hanno trovato ulteriore conferma e sviluppo nei ripetuti interventi legislativi a partire dal D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, fino al D.Lgs. n. 222/2016, con il quale sono stati individuati i procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA e comunicazione delle attività economiche come indicato nella Tabella A.

A tal proposito, si evidenzia che qualora l'attività in argomento sia accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

Gli interventi normativi suddetti enunciano anzitutto a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi compresi gli esercizi commerciali: gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Pertanto se, da un lato, l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere (libertà d'impresa) ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, la legge stessa può imporre limitazioni e restrizioni nel caso in cui ciò sia necessario a tutelare interessi pubblici prioritari quali, in particolare, la salute tutela dei lavoratori l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali.

L'imposizione di vincoli deve in ogni caso rispondere alla rigorosa applicazione, in particolare, dei principi di :

**NECESSITÀ che impone che la limitazione posta sia funzionale** alle ragioni di interesse pubblico sopra accennate,

**PROPORZIONALITÀ per il quale** la restrizione deve rappresentare un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata.

Ed è proprio in ossequio a tali principi che la normativa commerciale non impone, a chi intenda svolgere attività di commercio a distanza, ulteriori oneri amministrativi oltre al possesso dei requisiti soggettivi ed all'indicazione del settore merceologico, con le precisazioni sopraindicate in merito ai locali di stoccaggio e movimentazione merci .

Sono fatte salve le eventuali determinazioni sulla destinazione d'uso del fabbricato da parte della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio che legge per conoscenza.



***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 19/07/2018  
Protocollo 68686/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito alla presentazione della SCIA in caso di attività commerciale accessoria.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 18/06/2018 con Prot. n. 56624/A1903A, si richiede se sia necessaria la presentazione della SCIA in caso di avvio dell'attività di commercio al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'art. 18 del D.Lgs. 114/1998, tenuto conto che trattasi di attività accessoria ad altra tipologia di vendita.

A tal proposito, si evidenzia che a livello sia normativo, in particolare il comma 3 dell'art. 6 bis della L.R. n. 28/1999, sia operativo nella modulistica unificata regionale, adottata con D.G.R. n. 20-5198 del 19/06/2017, si prevede che qualora l'attività di vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione o vendita effettuata presso il domicilio del consumatore, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 114/1998, sia accessoria ad altra tipologia di vendita, non è richiesto alcun titolo di legittimazione aggiuntivo, oltre a quello previsto per l'attività di vendita principale, in conformità ai punti 1.11.4 e 1.12.5 dell'allegato A del D.Lgs. 222/2016.



*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 18/09/2018  
Protocollo 82039/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito al commercio on line dei propri prodotti da parte dei produttori agricoli.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 10/08/2018 con Prot. n. 75523/A1903A, si richiede se un'azienda agricola che ha presentato la SCIA e la notifica sanitaria per produzione primaria e vendita diretta mediante il sistema dell'e-commerce di semi di canapa debba svolgere altri adempimenti nei confronti del SUAP ed altri enti.

A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 228/2001, la vendita diretta dei prodotti agricoli, provenienti in modo prevalente dalle rispettive aziende agricole, è soggetta a comunicazione, ora SCIA UNICA ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016, anche nel caso di commercio elettronico.

La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della SCIA UNICA al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione come previsto dall'art. 4-bis del D.Lgs. n. 228/2001.

Si rammenta, inoltre, che in caso di vendita diretta da parte dei produttori agricoli non si applicano le disposizioni vigenti in materia di commercio, di cui al D.Lgs. n. 114/1998 secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. d).

Pertanto, il caso di specie è escluso dall'ambito di applicazione della legge sul commercio e conseguentemente non sono necessari ulteriori adempimenti amministrativi sotto questo profilo, ma sono fatte salve le norme vigenti in materia di igiene e sanità, nonché agricoltura.

**Direzione Competitività del Sistema Regionale**

Settore Commercio e Terziario

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 10/11/2017  
Protocollo 16060 /A1903A

**OGGETTO: quesito in merito alla vendita di alcolici nei distributori automatici.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi in data 16/10/2017 con Prot. n. 14625/A1903A, si richiedono delucidazioni in merito all'attività di vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici dotati di un sistema di rilevazione dell'età anagrafica degli acquirenti.

In particolare, si richiede se tale attività sia consentita e quale siano le disposizioni giuridiche di riferimento.

In via generale, si fa presente che l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici – cosiddetto “vending” - può essere effettuata secondo due modalità:

- a) in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, cosiddetto “Free-shop”, che è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vicinato;
- b) in altri spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica.

A tal proposito si evidenzia che le procedure di avvio dell'attività in argomento si differenziano in base alle suddette modalità di svolgimento, per cui il relativo quadro normativo nazionale di riferimento è il seguente:

- i c.d. “Free-shop”, di cui alla lett. a) sopraccitata, sono soggetti alla medesima disciplina prevista dagli artt. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e 65 del D.Lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii. per l'apertura di un esercizio di vicinato;
- l'attività di vendita mediante distributori automatici installati in altri spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica è disciplinata dagli artt. 17 del D.Lgs. n. 114/1998 e 67 del D.Lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii.

A livello regionale, tale attività è disciplinata dalla Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”, che prevede all'art. 6 bis (Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita) la presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), ai fini dell'avvio della stessa.

Al comma 2 dell'articolo vengono indicate le disposizioni da rispettare che si differenziano in base alla modalità in cui viene svolta l'attività. Nello specifico, occorre evidenziare che se l'attività viene svolta secondo la modalità di cui al suddetto punto b), la stessa è soggetta ad una sola SCIA commerciale, mentre le successive installazioni o cessazioni dei distributori automatici installati in spazi o locali vari che distribuiscono prodotti alimenti sono comunicate con cadenza semestrale all'ASL competente per territorio tramite il SUAP.

Per quanto riguarda la possibilità di vendere bevande alcoliche mediante i distributori automatici e le sue modalità di svolgimento, questo settore non può esprimere alcun parere, in quanto la fattispecie attiene alla materia “pubblica sicurezza”, attribuita alla competenza statale.



***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

Data 18/05/2017  
Protocollo 6680 /A1903A

**OGGETTO: quesito in merito alla sospensione di un'attività commerciale nel settore merceologico alimentare per sei mesi.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 08/05/2017 con Prot. n. 6121/A1903A, si richiede se sia possibile sospendere un'attività commerciale nel settore merceologico alimentare, quale macelleria, per sei mesi senza procedere alla cessazione della stessa.

A tal proposito, si evidenzia che alla fattispecie della sospensione di un'attività commerciale si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998, per il quale il Sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno.

Pertanto, l'attività in argomento può essere sospesa per sei mesi ed è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del comune competente per territorio.



**Direzione Competitività del Sistema Regionale**

Settore Commercio e Terziario

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 23/08/2017

Protocollo 11618/A1903A

**OGGETTO: vendita con denominazione *outlet* in esercizio di vicinato. Riscontro a quesiti.**

Con nota ns. prot. n. 10998 del 2/8/2017 viene richiesto a questi uffici se, stante la formulazione dell'art. 14 ter, comma 1 lett. b) della legge regionale 28/1999 e smi, per il quale, con la denominazione *outlet* si intende, in particolare "la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabili da idonea documentazione relativa alla merce, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati", sia consentito effettuare la vendita con denominazione *outlet* all'interno di un esercizio di vicinato destinando a tale fine una porzione del medesimo.

A tale proposito si ritiene di dover rispondere negativamente al quesito proposto nella principale considerazione che la citata disposizione prevede che l'attività di vendita con denominazione *outlet* possa essere svolta da un'impresa commerciale **in un esercizio commerciale a ciò appositamente individuato**, evidentemente in modo esclusivo, senza possibilità di coesistenza delle due diverse modalità di vendita (tradizionale e *outlet*) nei medesimi locali dello stesso esercizio commerciale.



*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 02/05/2017  
Protocollo 5908 /A1903A

**OGGETTO: quesito ampliamento attività artigianale con annessa vendita.**

In riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta via mail in data 7 aprile 2017 (prot. n. 5032/A1903A) in merito all'ampliamento di un'attività di pasticceria esistente con annessa superficie di vendita mediante l'inserimento di una seconda attività artigianale (pizza da asporto) con ulteriori spazi destinati alla vendita al dettaglio si fa presente che, sulla base della planimetria allegata, le due superfici destinate alla vendita al dettaglio risultano separate da muri e con accessi indipendenti; pertanto, **sotto il profilo commerciale le stesse si configurano come due esercizi di vicinato distinti e separati**, soggetti entrambi alla presentazione di SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 15/09/2016*

*Protocollo 14709 /A1903A*

**OGGETTO: Richiesta di parere per locale adibito a magazzino.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via mail in data 28 agosto 2016 (prot. n. 13991/A1903A) si richiede se nel caso di apertura di un esercizio di vicinato per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti del comparto merceologico alimentare, in particolare vendita di bottiglie di vino (enoteca) senza mescita e somministrazione di cibo, sia consentito destinare un locale ad uso magazzino/deposito ubicato in area diversa dall'esercizio stesso.

Si rende noto in proposito che la normativa in materia di commercio non prevede vincoli per il caso specifico; sono in ogni caso fatte salve le disposizioni igienico sanitarie e quelle relative alle destinazioni d'uso dei locali.



**Direzione Competitività del Sistema Regionale**

Settore Commercio e Terziario

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regionepiemonte.it)

Data 29/06/2016  
Protocollo 11065 /A1903A

**OGGETTO: richiesta di parere per locale adibito ad esposizione merci.**

Con il quesito in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 18.01.2016 (prot. n. 696/A1903A), si chiede di conoscere se sia consentito destinare un locale solo ed esclusivamente all'esposizione di prodotti non immediatamente asportabili, per il cui acquisto occorre rivolgersi agli incaricati alle vendite che visiteranno il consumatore presso il domicilio dello stesso, al quale i clienti accedono solo se accompagnati e su appuntamento, **senza che ciò venga considerato esercizio di vicinato.**

In proposito, tenuto conto che, come riferito dal richiedente, si tratterebbe di attività di commercio al dettaglio, effettuata, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 114/98 e s.m.i. presso il domicilio del consumatore, si ritiene che non sussistano impedimenti al tipo di attività quale quella sopra descritta, in considerazione che **nel locale succitato i clienti sarebbero accompagnati per la semplice visione della merce, senza lo svolgimento di alcuna operazione di compravendita e/o di raccolta di ordinativi.**

Ad ulteriore specificazione si fa presente che i locali destinati a soli fini espositivi, definiti con un termine anglosassone "showroom", ove non venga esercitata alcuna attività di vendita al dettaglio, non sono soggetti alla normativa sul commercio e pertanto non si configurano come esercizi di vicinato e la loro ubicazione è di norma consentita anche al di fuori delle aree che lo strumento urbanistico in vigore prevede a specifica destinazione d'uso commerciale.

*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 16/06/2016*

*Protocollo 10450/A1903A*

**OGGETTO: quesito in merito agli adempimenti procedurali per la variazione della denominazione sociale di un esercizio di vicinato.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 08/06/2016 con Prot. n. 9887/A1903A, si richiede di conoscere i termini entro i quali occorre comunicare agli enti competenti la variazione della denominazione sociale di un esercizio di vicinato.

A tal proposito, si specifica in via preliminare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 - *Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* - le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita di un esercizio di vicinato e alle forme speciali di vendita, non espressamente previste dal medesimo articolo e non soggette a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sono soggette a COMUNICAZIONE da presentare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) competente per territorio.

Ciò significa che, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1 della succitata L.R., l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità di un esercizio di vicinato sono soggetti a SCIA, di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990 s.m.i.

Diversamente, le altre fattispecie giuridico amministrative, che nel caso specifico corrisponde alla variazione della denominazione sociale, sono soggette a semplice COMUNICAZIONE, con la quale il soggetto interessato informa la Pubblica Amministrazione su uno stato, fatto, qualità che non rilevano sotto il profilo procedurale amministrativo in capo alla stessa.

Per quanto riguarda i termini di presentazione della stessa al SUAP, la legge regionale nulla dispone in merito alla tempistica, tuttavia si ritiene opportuno che tale variazione debba essere contestualmente segnalata alla C.C.I.A.A. competente per territorio e conseguentemente sia necessario un coordinamento degli adempimenti procedurali svolti sia livello comunale sia in sede camerale.



**Direzione Competitività del Sistema Regionale**

Settore Commercio e Terziario

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 17/03/2016

Protocollo 5302/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di tè o tisane calde da passeggio.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 15/02/2016 con Prot. n. 2910/A1903A, si richiedono alcuni chiarimenti in merito all'inquadramento giuridico dell'attività di commercio al dettaglio di tè o tisane calde da passeggio, preparate mediante un "samovar", ovvero un bollitore di tradizione russa e mediorientale.

In particolare, all'interno del medesimo esercizio di vendita di articoli regalo, quali tazze, teiere, tisanerie e filtri, e prodotti alimentari quali tè, tisane e caffè, in formato sia sfuso sia confezionato, si intende vendere bevande calde da passeggio preparate nel seguente modo: si tratta di versare in un bicchiere di carta doppio strato biodegradabile monouso l'acqua calda del bollitore e le foglie di tè o tisana, inserite in un filtro monouso.

Si evidenzia, altresì, che la vendita delle bevande calde avviene nelle modalità del "take away", ovvero senza alcun consumo sul posto né servizio assistito, e nei locali dell'esercizio di vendita non sono presenti gli arredi tipici di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande quali tavolini, sedie, mensole.

A tal proposito, questi uffici hanno contattato il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), tenuto conto che la definizione dei regimi giuridici per l'avvio e l'esercizio delle attività commerciali, che costituiscono "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti sul territorio nazionale", attiene alla tematica della concorrenza, quale funzione trasversale di competenza statale.

Il MISE ha rinviato ad un precedente parere espresso su un caso ritenuto analogo, riferito nello specifico alla preparazione della cioccolata calda con apposita cioccolatiera.

Dall'esame del suddetto parere (allegato per opportuna conoscenza), parrebbe desumersi la seguente conclusione.

Tale attività verrebbe considerata come attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto presenta alcune caratteristiche proprie: l'attrezzatura tipica della somministrazione e la preparazione delle bevande corrispondenti, nel caso specifico, rispettivamente al bollitore e all'assemblaggio di acqua calda e tè o tisane sfuse.

Diversamente, la vendita delle bevande calde a mezzo di un distributore automatico, che eroga direttamente il tè o la tisana mediante l'utilizzo di una cialda o la selezione delle bevande, anche se



fosse installato all'interno dello stesso esercizio di vendita, si configurerebbe come attività di commercio.

Pertanto, l'attività in argomento è da ritenere soggetta alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2006 s.m.i., qualora venga insediata nelle zone non soggette a tutela, come individuate dallo stesso comune (a cui rivolgersi per conoscere se l'area di insediamento dell'esercizio di somministrazione sia o meno sottoposta a vincoli di tutela di tipo sociale, ambientale, artistico, storico, architettonico, ecc...), da presentare allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, nonché al rispetto dei criteri previsti per l'insediamento di questa tipologia di attività dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 s.m.i.

Tenuto peraltro conto che attività quali quella oggetto del presente quesito si vanno nei fatti sempre più affermando, anche per la situazione di perdurante crisi economica, secondo modalità varie e complesse, e considerato che, come accennato, l'esatta delimitazione tra i comparti del commercio e della somministrazione attiene alla tematica della concorrenza, funzione trasversale di competenza statale, si suggerisce di valutare l'opportunità di sottoporre tale questione al MISE, al fine di prevenire eventuali disparità interpretative sul territorio nazionale a danno delle corrette dinamiche della concorrenza.

Si prega cortesemente di far conoscere anche agli uffici scriventi gli eventuali avvisi del Ministero al riguardo.

**Direzione Competitività del Sistema Regionale**

Settore Commercio e Terziario

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 10/03/2016

Protocollo 4872/A1903A

**OGGETTO: quesito in merito al possesso dei requisiti professionali per l'esercizio temporaneo dell'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare in caso di subingresso per causa di morte.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente in data 23/02/2016 con Prot. n. 3613/A1903A, si richiede se in caso di subingresso per causa di morte in un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare, l'erede possa svolgere tale attività in forma temporanea senza essere in possesso dei requisiti professionali, di cui all'art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

La fattispecie del subingresso è disciplinata dall'art. 26 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i., che recita espressamente quanto segue: *"E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativi agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7."*

Ciò significa che il subingresso è soggetto ora a SCIA da presentare al SUAP del comune competente per territorio, nella quale il soggetto interessato deve dichiarare quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i. per un esercizio di vicinato, ovvero:

- di essere in possesso dei requisiti morali e professionali;
- di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

Poiché nel caso di subingresso varia soltanto la titolarità dell'attività commerciale, in quanto tutti i dati identificativi dell'attività commerciale, già oggetto di SCIA/DIA/COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE commerciale di avvio, presentata dal precedente titolare, resteranno immutati, nella SCIA di subingresso il subentrante dichiarerà soltanto di essere in possesso dei requisiti morali e professionali, di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i.

A livello regionale, la L.R n. 28/1998, che disciplina la materia del commercio in Piemonte, prevede al comma 1 dell'art. 6 bis quanto già stabilito dalla predetta disposizione del decreto legislativo n. 114, per cui il subingresso (o il trasferimento della titolarità) di un esercizio di vicinato è soggetto a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 s.m.i.

Per quanto riguarda i termini entro cui acquisire i requisiti professionali, necessari anche se trattasi di attività commerciale svolta in forma temporanea, la legge regionale non stabilisce ulteriori disposizioni in merito, facendo rinvio all'art. 71, comma 6-bis del D.Lgs. n. 59/2010, per il quale è consentito anche alle imprese individuali la nomina di un'eventuale persona preposta in possesso della qualificazione professionale richiesta ai fini dell'esercizio di tale attività.



**Direzione Competitività del Sistema Regionale**

Settore Commercio e Terziario

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 11/10/2016  
Protocollo 16279 /A1903A

**OGGETTO: area espositiva annessa ad esercizio di vendita fiori. Riscontro a richiesta di parere.**

Con il quesito citato in oggetto, ns. prot. n. 14379/A1903A, si richiede se sia consentito al titolare di un esercizio di vicinato di vendita fiori e piante collocare nel piazzale antistante, di proprietà privata (mq. 150 – 200), piante e fiori, a solo scopo espositivo.

Si rende noto in proposito che, secondo la normativa regionale in materia di commercio, il piazzale antistante all'esercizio commerciale non costituisce superficie di vendita, in quanto area scoperta e non delimitata da pareti continue.

Infatti, in particolare, dal combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della DCR n. 563-13414/1999 e smi (*Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa*) si evince che la superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando "solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri" e che "ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue".

Pertanto non sussistono vincoli particolari sotto il profilo commerciale all'utilizzo di una superficie a scopo espositivo.

Si rammenta peraltro che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 5, "La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue".

**Direzione Competitività del Sistema Regionale**

Settore Commercio e Terziario

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data 29/01/2016

Protocollo1761 /A1903A

**OGGETTO: Quesito relativo alla coesistenza di più esercizi di vicinato all'interno dei medesimi locali. Riscontro.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via mail in data 22 gennaio 2016 (prot. n. 1237/2016), si richiede, in aggiunta a quanto già evidenziato da questi uffici con le note n. 289/2014 e n. 5373/2014, di voler chiarire se, nel caso in cui coesistano in un medesimo locale più esercizi di vicinato, occorra fra gli stessi una separazione fisica o meno.

In proposito, si richiamano, della citata nota 289/2014, le seguenti considerazioni:

*“l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere (libertà d’impresa) ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge;*

*la legge stessa può imporre limitazioni e restrizioni nel caso in cui ciò sia necessario a tutelare interessi pubblici prioritari quali, in particolare, la salute tutela dei lavoratori l’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, i beni culturali.*

*L'imposizione di vincoli deve in ogni caso rispondere alla rigorosa applicazione, in particolare dei principi di :*

***NECESSITA'*** *che impone che la limitazione posta sia funzionale alle ragioni di interesse pubblico sopra accennate,*

***PROPORZIONALITA'*** *per il quale la restrizione deve rappresentare un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata.*

*In particolare, alla luce dei principi di necessità e proporzionalità, coniugati con il criterio di interpretazione restrittiva delle norme che introducono limitazioni al libero esercizio delle attività economiche, deve essere contestualizzata la lettura delle disposizioni regionali di cui all'art. art. 5 c. 3. “Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di vendita.*

*Art. 5 c.4. Ad ogni esercizio commerciale, così come definito al comma 3, corrispondono una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998 o ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), fatta salva la deroga di cui all'articolo 7, comma 2.”;*

*tali disposizioni sono infatti norme di limitazione e come tali devono essere circoscritte ai soli casi in cui esistano interessi prioritari da tutelare.*

*Si deve pertanto concludere che la coesistenza di una pluralità di esercizi commerciali negli stessi locali può essere vietata solo nei casi in cui tale attività si svolga al di là dei limiti di superficie del vicinato: in tale caso infatti si ricadrebbe nel regime di autorizzazione, previsto per i centri commerciali di media e grande dimensione, quale limitazione giustificata per la tutela dei suddetti interessi ed, in particolare, la tutela dell'ambiente, ivi compreso l'ambiente urbano.*

*Occorre in proposito rilevare che, agli effetti della programmazione regionale della rete distributiva, le vicende giuridiche dell'esercizio di vicinato incidono marginalmente nel modello di rete commerciale, poiché la limitata dimensione della struttura distributiva non comporta conseguenze rilevanti sul sull'ambiente di riferimento.”*

Ciò premesso, alla luce dei principi sommariamente descritti, si ritiene che non sussistano motivazioni sufficienti per richiedere modalità strutturali di suddivisione degli spazi degli esercizi di vicinato coesistenti nello stesso locale. Conseguentemente, si ritiene che gli esercenti possano liberamente suddividere gli spazi di vendita secondo scansioni fra loro concordate e come tali oggetto di segnalazione certificata di inizio attività per i rispettivi esercizi di vicinato, senza che occorra una delimitazione degli stessi mediante pareti continue o altre forme strutturali di suddivisione.

Ovviamente peraltro le superfici dei singoli esercizi, come formalizzate nella SCIA di vicinato, dovranno essere agevolmente differenziabili per consentire i controlli da parte della vigilanza.



*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 11/04/2016*

*Protocollo 6774 /A1903A*

**OGGETTO: Richiesta di parere per locale adibito ad esposizione merci.**

Con il quesito in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via mail in data 18.01.2016 (prot. n. 696/A1903A), si richiede di conoscere se sia consentito destinare un locale solo ed esclusivamente all'esposizione di prodotti non immediatamente asportabili, per il cui acquisto occorre rivolgersi agli incaricati alle vendite che visiteranno il consumatore presso il domicilio dello stesso, al quale i clienti accedono solo se accompagnati e su appuntamento, senza che ciò venga considerato esercizio di vicinato.

In proposito, tenuto conto che, come riferito dal richiedente, si tratterebbe di attività di commercio al dettaglio, effettuata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 114/98 s.m.i. presso il domicilio del consumatore, si ritiene che non sussistano impedimenti al tipo di attività quale quella sopra descritta, in considerazione **che nel locale succitato i clienti sarebbero accompagnati per la semplice visione della merce, senza lo svolgimento di alcuna operazione di compravendita e/o di raccolta di nominativi.**

Ad ulteriore specificazione si fa presente che i locali destinati a soli fini espositivi, definiti con un termine anglosassone "showroom", ove non venga esercitata alcuna attività di vendita al dettaglio, non sono soggetti alla normativa sul commercio e pertanto non si configurano come esercizi di vicinato e la loro ubicazione è di norma consentita anche al di fuori delle aree che lo strumento urbanistico in vigore prevede la specifica destinazione d'uso commerciale.

Data 19.05.2016  
Protocollo 8889/A1903A

**OGGETTO: Quesito relativo alle modalità di vendita on line con ritiro della merce e pagamento in magazzino dedicato.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via mail in data 11 maggio 2016 (prot. n. 8410/A1903A) si richiede se, nel caso di ordine dei prodotti, con eventuale pagamento della merce, *on line*, gli spazi (magazzino di stoccaggio e consegna merce) destinati al relativo pagamento (se non già avvenuto al momento dell'ordinativo *on line*) e ritiro della spesa si debbano necessariamente configurare quale superficie di vendita.

La soluzione del quesito proposto presuppone anzitutto una premessa che, attenendo alla materia del diritto privato, esula dalle competenze regionali.

Tuttavia, a titolo collaborativo, si riportano alcune considerazioni in merito al contratto di compravendita alla luce delle evoluzioni delle modalità di stipulazione dei contratti commerciali nell'ambito dell'economia globale e delle transazioni a distanza.

La compravendita è un contratto che trasferisce la proprietà di una cosa o altro diritto dal venditore al compratore senza formalità particolari quando, come nel caso in esame, abbia ad oggetto beni mobili (non soggetti a trascrizione).

Inoltre la compravendita, specie nell'attuale contesto di globalizzazione caratterizzato dall'incremento delle transazioni a distanza, è sempre più comunemente considerata contratto consensuale nel senso che, almeno quando si tratti di beni mobili non soggetti ad iscrizione, la proprietà passa dal venditore al compratore nel momento in cui le parti hanno raggiunto l'accordo, anche se la cosa non è stata ancora consegnata ed il prezzo non ancora pagato.

In tal senso si segnalano:

- l'art. n. 1498 cc. ( Pagamento del prezzo) secondo il quale "Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. **In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo ove questa si esegue.** Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore";
- l'art. 18 del d.lgs. 114/98 sul commercio elettronico, che disciplina un rapporto contrattuale a distanza in cui il consumatore ordina e, di norma, paga i prodotti ordinati mediante mezzo di comunicazione elettronico, salvo l'eventuale opzione di pagare alla consegna. I prodotti ordinati possono essere consegnati presso il domicilio del consumatore ovvero è quest'ultimo che li ritira direttamente presso il deposito/magazzino indicato dal venditore. In tal caso il locale presso il quale si ritirano i prodotti (in genere la sede del corriere) fungerebbe solo da deposito/magazzino e pertanto potrebbe anche non avere una destinazione commerciale;



- l'art. 69 comma 1 del d. lgs. n. 59/2010 s.m.i. che nel disciplinare la vendita presso il domicilio dei consumatori, equipara la vendita al dettaglio alla raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono può sostenersi che il momento in cui avviene il passaggio della proprietà, corrisponde alla fase in cui le parti, venditore e acquirente, assumendosi i rispettivi obblighi, raggiungono l'accordo, che dovrà necessariamente essere formalizzato nel luogo avocato a tale scopo, rispettoso dei requisiti previsti dalla normativa per gli esercizi di commercio al dettaglio (in aree a destinazione d'uso commerciale e puntuale individuazione della superficie di vendita), oppure, come nel caso prospettato, con ordinativo on line mediante mezzo di comunicazione elettronico, mentre la successiva fase esecutiva della compravendita: consegna del prodotto e pagamento, potrà essere differita ad un tempo e luogo diversi.



***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 14/12/2015*

*Protocollo 19723 /A19050*

**OGGETTO: quesito in merito ad attività temporanea di commercio in sede fissa**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 19 novembre 2015 (prot. n. 18152/A19050), si richiedono informazioni in merito alla possibilità di **aprire un esercizio di vicinato, settore alimentare, limitatamente al periodo delle festività natalizie.**

A tal proposito si fa presente che l'attivazione di un esercizio di commercio al dettaglio per un periodo temporale limitato (non stagionale o permanente), è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di vicinato permanenti.

Pertanto, sempre che la superficie di vendita sia contenuta entro i limiti previsti per il vicinato, l'interessato dovrà presentare SCIA, ai sensi dell'art. 7 del d. lgs. n. 114/98 s.m.i., cui seguirà comunicazione di cessazione alla conclusione delle operazioni di vendita per il/i periodo/i scelto/i per la vendita temporanea.

*Direzione Competitività del Sistema Regionale*

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 20/11/2015*

*Protocollo 18241 //A1903A*

**OGGETTO: Quesito relativo alle modalità di vendita, pagamento e ritiro merce.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via mail in data 28 settembre 2015 (prot. .n. 14741/A1903) , si richiede se è possibile, nel caso in cui la vendita di determinati prodotti avvenga su campione esposto in negozio e/o on line mediante compilazione ed accettazione di un ordine di vendita, differire ad un diverso momento ed a altro luogo (magazzino di stoccaggio e consegna merce non a destinazione d'uso commerciale) il relativo pagamento e ritiro della merce.

La soluzione del quesito proposto presuppone anzitutto una premessa che, attenendo alla materia del diritto privato, esula dalle competenze regionali.

Tuttavia, a titolo collaborativo, si riportano alcune considerazioni in merito al contratto di compravendita alla luce delle evoluzioni delle modalità di stipulazione dei contratti commerciali nell'ambito dell'economia globale e delle transazioni a distanza.

La compravendita è un contratto che trasferisce la proprietà di una cosa o altro diritto dal venditore al compratore senza formalità particolari quando, come nel caso in esame, abbia ad oggetto beni mobili (non soggetti a trascrizione).

Inoltre la compravendita, specie nell'attuale contesto di globalizzazione caratterizzato dall'incremento delle transazioni a distanza, è sempre più comunemente considerata contratto consensuale nel senso che, almeno quando si tratti di beni mobili non soggetti ad iscrizione, la proprietà passa dal venditore al compratore nel momento in cui le parti hanno raggiunto l'accordo, anche se la cosa non è stata ancora consegnata ed il prezzo non ancora pagato.

In tal senso si segnalano:

- l'art. n. 1498 cc.( Pagamento del prezzo) secondo il quale "Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo ove questa si esegue. Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.";
- l'art. 18 del d.lgs. 114/98 sul commercio elettronico, che disciplina un rapporto contrattuale a distanza in cui il consumatore ordina e, di norma, paga i prodotti ordinati mediante mezzo di comunicazione elettronico, salvo l'eventuale opzione di pagare alla consegna. I prodotti ordinati possono essere consegnati presso il domicilio del consumatore ovvero è quest'ultimo che li ritira direttamente presso il deposito/magazzino indicato dal venditore. In tal caso il locale presso il quale si ritirano i prodotti (in genere la sede del corriere) fungerebbe solo da deposito/magazzino e pertanto potrebbe anche non avere una destinazione commerciale;
- l'art. 69 comma 1 del d. lgs. n. 59/2010 s.m.i. che nel disciplinare la vendita presso il domicilio dei consumatori, equipara la vendita al dettaglio alla raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono può sostenersi che il momento in cui avviene il passaggio della proprietà, nel caso prospettato, corrisponde alla fase in cui le parti, venditore e



acquirente, assumendosi i rispettivi obblighi, raggiungono l'accordo, che dovrà necessariamente essere formalizzato nel luogo avvocato a tale scopo, rispettoso dei requisiti previsti dalla normativa per gli esercizi di commercio al dettaglio, mentre la successiva fase esecutiva della compravendita: consegna del prodotto e pagamento, potrà essere differita ad un tempo e luogo diversi.



***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 12/11/2015*  
*Protocollo 17572 / A1903A*

**Oggetto: richiesta parere in merito all'attività di commercio al dettaglio presso il domicilio del consumatore.**

In riferimento al quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 16 ottobre 2015 (Prot. n. 15965/A1903A), con il quale si richiede se, nel caso di attività di vendita presso il domicilio del consumatore, occorra presentare una SCIA per ogni comune dove ha sede l'unità locale o sia sufficiente un'unica presentazione presso la sede legale, si fa presente che, ai sensi dell'art. 69 del d.lgs. n. 59/2010 "La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a SCIA da presentare al SUAP nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività".

Dovrà invece essere presentata SCIA sanitaria per ciascuna delle unità locali ove si svolge l'esercizio dell'attività ed inoltre si segnala che, sulla base delle integrazioni apportate con la D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012, sono soggetti ad obbligo di comunicazione dell'utilizzo di automezzi per il trasporto dei prodotti alimentari anche i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati.

Per maggiori informazioni a riguardo occorre rivolgersi presso la Direzione regionale Sanità competente in materia.

***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Commercio e Terziario*

[commercioeterziario@regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@regione.piemonte.it)

[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

*Data 16.09.2015*

*Protocollo 14099 /A1903A*

**OGGETTO: richiesta di informazioni in merito all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto all'Ufficio scrivente con Prot. n. 13003/A1903A del 19/08/2015, la S.V. richiede informazioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari.

Nel dettaglio, il soggetto in questione, titolare di un'impresa artigiana di lavori edili, di autotrasporto di merci per conto terzi (data inizio attività 15/04/1986) e di commercio all'ingrosso di bevande alcoliche di vario genere (data inizio attività 25/03/2015), chiede di conoscere quale sia la corretta normativa da applicare in caso di:

1. attività di vendita a domicilio di prodotti merceologici del comparto alimentare;
2. esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e di bevande;
3. attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari su area pubblica;
4. attività di vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici.

Stante la formulazione generica del quesito, dal quale non è chiara l'esatta configurazione dell'attività che l'interessato vorrebbe realizzare, si forniscono di seguito alcune informazioni di carattere generale, rendendosi eventualmente necessario effettuare successivi approfondimenti.

**1) Attività di vendita a domicilio di prodotti merceologici del comparto alimentare.**

Tale attività è disciplinata dagli artt. 19 del D.lgs 114/98 s.m.i. e 69 del D.lgs 59/2010 ai sensi dei quali è necessaria, ai fini dell'avvio della stessa, la presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) al quale potrà essere richiesta apposita modulistica.

**2) Esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di alimenti e di bevande.**

Si specifica, in via preliminare, che per esercizio congiunto si intende lo svolgimento nello stesso locale delle due attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio senza specifici divisori che delimitano la superficie sulla base della diversa attività di vendita svolta.

Il comma 2, dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (come modificato dalla lettera c), comma 2, dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147) stabilisce che:

*"Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività".*

Pertanto, nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle due attività, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline vigenti per le due attività in questione. Ne consegue che nel caso in questione si applicano all'intera superficie le

disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio all'ingrosso liberalizzate anche nel caso di grandi superfici di vendita.

Conseguentemente il regime giuridico previsto per l'apertura di un esercizio con attività congiunta ingrosso/dettaglio, sarà una SCIA se l'intera superficie di vendita delle due attività svolte congiuntamente nello stesso locale rientri nei limiti dell'esercizio di vicinato, o un'autorizzazione, nel caso in cui tali limiti siano superati.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 230620 dell'8 novembre 2012, ha precisato che:

- nel caso in cui la superficie utilizzata per l'esercizio promiscuo delle attività commerciali rientri nei limiti stabiliti per gli esercizi di vicinato (ovvero non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti), l'apertura è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare al comune competente per territorio.

### **3) Attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o vendita di prodotti alimentari su area pubblica.**

L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è normato dal D.lgs 114/98 e s.m.i., dalla [L.R. n. 28 del 12 novembre 1999](#) e s.m.i., e dalla Deliberazione della Giunta Regionale [n. 32-2642 del 2/4/2001](#) e s.m.i..

Tale attività può essere svolta su posteggio fisso ([autorizzazione tipo a](#)) o in forma itinerante ([autorizzazione tipo b](#)). Il rilascio del titolo autorizzatorio è di competenza comunale.

Nel caso di autorizzazione su posteggio fisso è competente al rilascio il comune ove ha sede il posteggio; nel caso invece di autorizzazione in forma itinerante il comune competente al rilascio è quello dove l'operatore ha scelto di avviare l'attività.

### **4) Attività vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici.**

Tale attività rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 17, del D.lgs 114/98 s.m.i. e 67 del D.lgs 59/2010.

In particolare si evidenziano i commi 3 e 4 dell'art. 17 del D.lgs 114/98 s.m.i. che dispongono quanto segue:

comma 3 *"Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché , se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico"*.

comma 4 *"La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita"*.

A tale riguardo si richiamano inoltre le note esplicative della della Direzione Regionale Attività Produttive – Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale:

- prot. n. 0008049/DB1607 del 25/06/2013 - avente ad oggetto: "Semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici. - Indicazioni interpretative."
- prot n. 0009943/DB1607 del 12/08/2013 - avente ad oggetto: Semplificazione del procedimento amministrativo per l'avvio e l'esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici. - Indicazioni interpretative. INTEGRAZIONI.

Le suddette note sono reperibili sul sito web della Regione Piemonte al seguente indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/commSedeFissa.htm>

Si evidenzia infine che, per tutte le attività di commercio del comparto merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, è necessario il possesso, oltre che dei requisiti morali, anche dei requisiti professionali elencati al comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 s.m.i..

*Direzione Competitività del Sistema Regionale*  
*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

Data 02/07/2015  
Protocollo 10351/A19050

**OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio svolta in forma di "temporary shop".**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via e-mail agli uffici scriventi in data 11/05/2015 con Prot. n. 7321/A19050, si richiede se l'apertura di un esercizio di commercio al dettaglio per un periodo temporale limitato quale "temporary shop" sia soggetto alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., oppure alla comunicazione, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 5 della L.R. n. 28/1999 s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche intervenute ad opera della Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione", per il quale: "Per le fattispecie non espressamente previste dal presente articolo le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio."

A tal proposito, si precisa che il cosiddetto "temporary shop" altro non è se non un esercizio di vendita al dettaglio della tipologia "esercizio di vicinato", se la superficie di vendita è di mq. 250. La sua caratterizzazione è data semplicemente dalla frequenza temporale di effettuazione delle vendite, non idonea come tale a configurare una nuova distinta tipologia di esercizio commerciale in aggiunta a quelle previste dal D.Lgs. n. 114/1998 o da altra disposizione di legge statale o regionale.

Pertanto, l'apertura di un "temporary shop" è soggetta alla SCIA di vicinato; sono invece da ritenere soggette a semplice comunicazione, in quanto la legge nulla prevede nello specifico circa il relativo regime giuridico (SCIA o l'autorizzazione), le sospensioni dell'attività negli intervalli intercorrenti fra una vendita e l'altra.

Analogamente, in quanto la legge nulla dispone nello specifico, è da ritenere soggetta a comunicazione la cessazione dell'esercizio, nel caso in cui l'operatore opti, al termine della vendita, per la cessazione dell'attività anziché per la sua sospensione.

Ciò posto, per quanto di competenza di questa amministrazione, è peraltro appena il caso di evidenziare che solo la contestualità fra la SCIA di commercio e la comunicazione unica di impresa, allo stato attuale non prevista dalla legge, garantirebbe il pieno rispetto delle normative, anzitutto fiscali, altrimenti facilmente eludibili nel caso delle vendite di cui trattasi.

Più in generale si evidenzia, infine, che la comunicazione è prevista dalla disposizione regionale quale istituto di natura residuale da utilizzare in riferimento ad un generico atto del privato, con il quale lo stesso dà alla pubblica amministrazione mera notizia di uno stato, fatto, qualità, che non rilevano sotto il profilo procedurale amministrativo in capo alla stessa. Conseguentemente, è da ritenere che l'ambito di applicazione della stessa sia riferito alle fattispecie giuridico amministrative non soggette per legge ad autorizzazione, intesa in senso lato come atto di assenso della pubblica amministrazione, né a SCIA, quale atto del privato sostitutivo dell'assenso della stessa.



***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 26.06.2015*  
*Protocollo 10034 /A19050*

**OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di trasformazione e vendita di prodotti alimentari.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email in data 17/06/2015 con Prot. n. 9524/A19080, si richiedono delucidazioni in merito alla corretta normativa da applicare per l'apertura di un esercizio di trasformazione e vendita di prodotti alimentari.

Nello specifico il soggetto in questione intenderebbe avviare un'attività per la trasformazione di prodotti alimentari in conserve e la vendita degli stessi in Italia e all'estero.

Dalla lettura del quesito di formulazione piuttosto generica, non è chiara l'esatta configurazione dell'attività che l'interessato vorrebbe realizzare e poichè parrebbe trattarsi di esercizio congiunto di attività artigianale e commerciale, si forniscono informazioni per quanto di competenza in materia di commercio.

Si specifica in via preliminare che, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 114/1998, legge quadro nazionale in materia di commercio, gli artigiani non sono assoggettati alla disciplina del commercio solo nel caso in cui vendano il proprio prodotto nei locali di produzione o nei locali attigui e nel caso in cui, in quanto artigiani di servizio, forniscano direttamente i beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

Diversamente, l'attività in oggetto rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 114/1998 s.m.i. e della legge regionale 28/1999 e smi potrebbe configurare un esercizio commerciale di vicinato per la vendita di prodotti alimentari.

In particolare, ai sensi dell'art. 7 del citato D.Lgs 114/98 e dell'art. 6 bis della L.R. 28/1999 e smi, l'attività di commercio di prodotti alimentari nella forma dell'esercizio di vicinato, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività – SCIA - da presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive ( SUAP) del Comune competente per territorio, nella quale il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i.;
- b) di avere rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.



L'attività di commercio al dettaglio può inoltre essere svolta con le seguenti altre modalità:

- negli spacci interni;
- per mezzo di distributori automatici,
- per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi, di comunicazione, tra cui il commercio elettronico, a vocazione potenzialmente globale,
- presso il domicilio del consumatore,
- in forma ambulante a posto fisso o in forma itinerante.

Informazioni più precise in merito potranno essere fornite su specifica richiesta.

Infine, a titolo collaborativo, per ciò che concerne gli aspetti relativi all'attività artigianale si sottolinea che, l'impresa assume la qualifica artigiana se in possesso dei requisiti previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge quadro per l'artigianato – Legge n. 443/1985.

In particolare, si evidenzia che la definizione di impresa artigiana è prevista all'art. 3, comma 1 della predetta legge che recita letteralmente quanto segue: *“E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa”*.

Per ulteriori informazioni in merito alla sopraindicata attività artigianale si suggerisce di contattare il seguente settore regionale competente per materia:

PROMOZIONE, SVILUPPO E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO

email: [artigianato@cert.regione.piemonte.it](mailto:artigianato@cert.regione.piemonte.it)

Via Pisano, 6 - Torino | tel. 011.4321493

***Direzione Competitività del Sistema Regionale***

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*

[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)

[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 05.05.2015*

*Protocollo 6910 /A19050*

**OGGETTO: quesito in merito all'attività di vendita di integratori alimentari all'interno di centro estetico.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli Uffici scriventi via mail in data 17/03/2015 con Prot. n. 4158/A19050, si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità di vendita di integratori alimentari, preconfezionati e consegnati da parte di una terza azienda, all'interno di un centro estetico.

Nello specifico si richiede se sia necessario essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i., ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari.

A tale proposito si ritiene opportuno precisare anzitutto che, ai sensi dell'art. 4, c.2 lett. f) del d. lgs. 114/1998, legge quadro nazionale in materia di commercio, gli artigiani non sono assoggettati alla disciplina del commercio solo nel caso in cui vendano il proprio prodotto nei locali di produzione o nei locali attigui e nel caso in cui, in quanto artigiani di servizio, forniscano al committente i beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

Pertanto poiché la vendita di integratori alimentari da parte dell'estetista non rientra fra i casi di esclusione predetti, nel caso specifico di esercizio congiunto di attività artigianale e commerciale, si dovrà applicare, per la vendita, la normativa del commercio.

Ciò significa che l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio degli integratori alimentari è soggetto alla SCIA di esercizio di vicinato (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ai sensi degli art. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i (Disciplina del commercio) e art. 65 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. (Decreto di attuazione della Direttiva 123/2006/CE), da presentare al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del comune competente per territorio e può essere iniziato dalla data di ricevimento della segnalazione medesima.

Inoltre per la vendita degli integratori, trattandosi di prodotti alimentari, il titolare è tenuto al possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali, oltre che al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

Per ulteriori approfondimenti in materia di Sanità si rimanda al competente settore regionale:

A14060 - PREVENZIONE E VETERINARIA

email: [sanita.pubblica@regione.piemonte.it](mailto:sanita.pubblica@regione.piemonte.it)

tel.011.4321515

Per quanto riguarda il rispetto dei requisiti morali e professionali la normativa di riferimento è l' art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..

In particolare, l'art. 71, comma 6 stabilisce i requisiti professionali per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e recita letteralmente quanto segue: *“L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un’attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

- a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;*

- b) *avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;*

- c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea triennale, anche triennale, o di altra scuola di indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studio siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti”.*

Pertanto, ai fini dell’esercizio dell’attività di vendita degli integratori alimentari occorre il possesso della qualificazione professionale di cui all’art. 71, comma 6 del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i..



***Direzione Attività Produttive***

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 04.04.2014*  
*Protocollo 4027 /DB1607*

**OGGETTO: insediabilità in un complesso produttivo di un'attività di commercio elettronico e per corrispondenza. Riscontro a parere.**

Con nota in data 18 marzo 2014 – ns. prot. n. 3122/2014 – è stato richiesto agli uffici scriventi un parere sulla possibilità di insediare in un sito produttivo, un'attività commerciale di vendita per corrispondenza, su catalogo e tramite internet, di materiale di tipo scientifico e didattico, e, più in generale inerente all'informazione scolastica.

Tale attività, ascrivibile secondo l'art. 4, c. 1 lett. h) del d.lgs. 114/1998 e s.m.i., alle forme speciali di vendita al dettaglio, verrebbe svolta in modo esclusivo, senza abbinamento con l'attività di commercio svolta nelle forme tipiche previste dagli artt. 7, 8 e 9 del medesimo d.lgs 114/1998 dell'esercizio di vicinato, della media e grande struttura di vendita.

Più nello specifico l'attività ipotizzata si insiederebbe in un contesto produttivo di tipo industriale – artigianale, caratterizzandosi come attività di logistica per il deposito merci, operazioni di picking ed imballo di prodotti finiti, oltre che di assemblaggio di semilavorati per arredi scolastici.

Inoltre non sarebbe previsto l'accesso di alcun cliente in quanto non sarebbe possibile visionare la merce nel magazzino, avvenendo gli acquisti esclusivamente dai cataloghi o dal sito internet.

Rispetto alla fattispecie delineata si evidenzia quanto segue.

La vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è definita al precitato art. 4 come forma speciale di vendita al dettaglio.

Ai sensi dell'art. 68 del d.lgs 59/2010 e smi, tale vendita è soggetta a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

Inoltre, a norma dell'art. 18 del d.lgs 114/1998 e smi, nella segnalazione certificata di inizio di attività deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 5 ed il settore merceologico. Ciò in quanto nel caso in cui il settore prescelto sia il settore alimentare è richiesto il possesso dei requisiti professionali.

Si ricorda in proposito che, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del medesimo d.lgs. 114/1998 e smi, "*l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare*". Conseguentemente nessuna fattispecie di attività commerciale prevista dal decreto, e quindi nemmeno il commercio on-line, si caratterizza per il prodotto specifico posto in vendita (nel caso in esame "*materiale di tipo scientifico e didattico, e, più in generale, inerente all'informazione scolastica*") ma per le modalità di svolgimento della stessa. Ne consegue che il titolare di un'attività quale quella oggetto del presente quesito, può vendere qualunque prodotto appartenente al settore merceologico extralimentare, nel rispetto delle modalità di svolgimento delle transazioni che devono avvenire a distanza e fatte ovviamente salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali (ad esempio armi e munizioni, pesci tropicali il cui commercio è regolato da specifiche norme di sicurezza o di tutela della salute).

Rispetto ai locali di svolgimento dell'attività di commercio on-line nulla è richiesto nello specifico dalle norme del commercio.

**I soli requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vendita, nel caso specifico, sono pertanto i requisiti morali del soggetto, oltre all'indicazione del settore merceologico:** la scelta legislativa di minore rigore rispetto ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle altre attività di vendita al dettaglio del tipo vicinato, medie e grandi strutture di vendita, trova il suo fondamento nel diverso impatto sul territorio che un'attività di vendita a distanza, anche se al dettaglio, genera rispetto alle altre forme di commercio al dettaglio, non foss'altro che per il carico antropico sicuramente meno rilevante e tale da non imporre, ad esempio, una specifica destinazione d'uso "commercio al dettaglio".

**Conseguentemente, sotto il profilo dello svolgimento dell'attività commerciale, si ritiene di poter rispondere affermativamente al quesito proposto, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, di sicurezza ed urbanistico/ambientali con riferimento ai locali nei quali si svolge l'attività di logistica per il deposito merci, operazioni di picking ed imballo di prodotti finiti, oltre che di assemblaggio di semilavorati per arredi scolastici.**

Tale conclusione trova peraltro il suo fondamento nelle più recenti tendenze normative intervenute a livello europeo e nazionale, a regolare la materia del commercio.

Basti ricordare che la materia del commercio, in specie nell'ultimo quinquennio, è stata significativamente interessata dai processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative che, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con D.lgs. n. 59/2010, hanno trovato ulteriore conferma e sviluppo nei ripetuti interventi legislativi a partire dal D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011 e dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, fino al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Gli interventi normativi suddetti enunciano anzitutto a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi comprese gli esercizi commerciali: gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli all'apertura indiscriminata, limitatamente ai casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Pertanto se, da un lato, l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere (libertà d'impresa) ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, la legge stessa può imporre limitazioni e restrizioni nel caso in cui ciò sia necessario a tutelare interessi pubblici prioritari quali, in particolare, la salute dei lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali.

L'imposizione di vincoli deve in ogni caso rispondere alla rigorosa applicazione, in particolare, dei principi di:

**NECESSITA'** che impone che la limitazione posta sia funzionale alle ragioni di interesse pubblico sopra accennate.

**PROPORZIONALITA'** per il quale la restrizione deve rappresentare un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata.

Ed è proprio in ossequio a tale principi che la normativa commerciale non impone, a chi intenda svolgere attività di commercio a distanza, ulteriori oneri amministrativi oltre al possesso dei requisiti soggettivi ed all'indicazione del settore merceologico, con le precisazioni sopraindicate in merito ai locali di stoccaggio e movimentazione merci ed agli specifici prodotti in concreto posti in vendita.

**Direzione Attività Produttive**

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

Data 07.04. 2014  
Protocollo 4069 /DB1607

**OGGETTO: adempimenti normativi per la cessazione di esercizio di commercio di vicinato. Integrazione a precedente riscontro a richiesta di chiarimenti.**

Con nota n. 1679/DB1607 del 17.2.2014 gli uffici scriventi hanno dato riscontro alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota in data 28 gennaio 2014 – ns. prot. n. 991 del 28 gennaio 2014 – con la quale codesto Comune aveva richiesto un parere in merito a:

1. quale sia il regime giuridico previsto dalla normativa vigente per la cessazione di un'attività di commercio al dettaglio di vicinato, se SCIA o comunicazione;
2. quale sia il termine di scadenza entro cui effettuare la SCIA/comunicazione di cessazione, in relazione all'applicazione delle sanzioni di legge.

In particolare, con specifico riferimento al secondo quesito (se la notizia della cessazione di un esercizio di vicinato, sia essa comunicazione o SCIA, debba essere previa o quantomeno contestuale all'evento della cessazione o possa essere successiva), nel suddetto parere è stato ritenuto che *“la notizia della cessazione non possa essere che preventiva o quantomeno contestuale all'evento della cessazione, se non altro in relazione all'applicazione della norma sanzionatoria dell'art. 22 c. 3 del d.lgs. 114/1998 che recita: “ Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da....a....”*

*Se infatti all'operatore fosse concesso di comunicare successivamente la notizia, si porrebbe anzitutto la questione, non risolta a livello normativo, del termine finale entro il quale adempiere, e, conseguentemente, in assenza di detto termine, non sarebbe possibile l'applicazione della sanzione di legge senza creare spazi di eccessiva discrezionalità con violazione del principio di imparzialità nell'azione amministrativa”*

Peraltro, poiché la stessa questione era stata sottoposta all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico in occasione dei tavoli di lavoro interistituzionali costituitisi fra Regioni e Ministero presso gli uffici ministeriali per l'esame congiunto delle criticità del comparto commerciale, lo stesso MISE ha espresso sul punto il proprio parere con risoluzione n. 45718 del 19 marzo u.s. che si allega alla presente per opportuna conoscenza.

Tale parere esprime un orientamento difforme rispetto al parere regionale, nel senso di ritenere che la comunicazione di cessazione non debba essere preventiva o contestuale all'evento, ma possa essere effettuata anche successivamente entro il termine “previsto per l'inoltro delle comunicazioni al Registro Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo presso le CCIAA competenti per territorio”.

Tenuto conto che la questione controversa attiene all'applicazione di una normativa statale, si prega di voler senz'altro tenere conto degli intervenuti orientamenti del Ministero, in quanto espressione di un parere reso per competenza.

**Direzione Attività Produttive**

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

Data 15.07. 2014  
Protocollo 81561 /DB1607

**OGGETTO: affidamento in gestione di reparto in esercizio di vicinato. Applicabilità dell'art. 5, c. 5 della L.R. 28/1999 e s.m.i.. Riscontro a richiesta di parere.**

Con nota pervenuta agli uffici scriventi in data 7 luglio 2014 – ns. protocollo n. 7555 – codesto Comune ha richiesto un parere circa l'applicabilità agli esercizi di vicinato della disposizione di cui all'art. 5 comma 5 della L.R. 28/99 e s.m.i. per la quale *“Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/98, purché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattuale convenuta”*.

La citata disposizione regionale infatti, nel prevedere la possibilità di affido di reparto per il titolare di autorizzazione, sembrerebbe riferirsi alle medie e grandi strutture di vendita, soggette ad autorizzazione, escludendo invece gli esercizi di vicinato, soggette invece a SCIA.

Se è ben vero che la formulazione letterale della norma sembrerebbe condurre a rispondere negativamente al quesito proposto, un'interpretazione sistematica ed evolutiva, imprescindibile nell'attuale contesto normativo di marcata liberalizzazione delle attività economiche, impone di riconsiderare attentamente la corretta portata applicativa della norma stessa.

I processi di liberalizzazione del mercato dei servizi e di semplificazione delle procedure amministrative, avviati con la direttiva servizi 2006/123/CE e recepiti a livello statale anzitutto con il D.lgs. n. 59/2010 e le successive leggi di conversione dei relativi decreti legge degli anni 2011-2012 e 2013, adottati in attuazione delle competenze legislative attribuite allo Stato ai sensi dell'art. 117 Cost. in materia di tutela della concorrenza e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, hanno profondamente inciso sull'assetto normativo rispetto alla disciplina regionale di principio e di dettaglio in materia di esercizio delle attività economiche di commercio nelle sue varie forme.

Giova d'altro canto ricordare che gli interventi normativi suddetti, se, da un lato, enunciano a chiare lettere ed in modo ricorrente il principio di massima tutela della libertà di impresa e di iniziativa economica privata, e quindi, la massima libertà di attivazione e di esercizio delle attività economiche, ivi compresi gli esercizi commerciali, gli stessi consentono, parallelamente, la possibilità di porre vincoli, solo nei casi in cui ciò sia richiesto da motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la salute, la tutela dei lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, e nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.



L'imposizione di vincoli deve in ogni caso rispondere alla rigorosa applicazione, in particolare dei principi di:

**NECESSITA'** che impone che la limitazione posta sia funzionale alle ragioni di interesse pubblico sopra accennate;

**PROPORZIONALITA'** per il quale la restrizione deve rappresentare un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata.

**Infine le disposizioni che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.**

**Ed è proprio, in particolare, alla luce dei principi di necessità e proporzionalità, coniugati con il criterio di interpretazione restrittiva delle norme che introducono limitazioni al libero esercizio delle attività economiche, che deve essere contestualizzata la lettura della disposizione regionale di cui trattasi, che, se letteralmente applicata, imporrebbe agli esercizi di vicinato un vincolo difficilmente giustificabile alla luce dei principi predetti.**

Nel caso specifico si deve pertanto concludere che la possibilità di organizzare un esercizio commerciale in reparti e di utilizzare l'affido di reparto in relazione ai prodotti trattati, secondo gli accordi contrattuali stipulati tra le parti, debba essere consentita anche al titolare di esercizio di vicinato.

*Direzione Competitività del Sistema regionale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 31.12 2014*  
*Protocollo 1070 /DB1607*

**OGGETTO: Commercio e servizi – Quesito relativo alle cassette dell'acqua.**

Con nota ns. prot. 325/A19050 del 16 dicembre 2014 codesto Comune di .... ha sottoposto all'attenzione di questi uffici il caso delle "Cassette dell'Acqua", installate sul territorio comunale dalla Smat o da altri gestori privati per conto di società pubbliche partecipate, per l'erogazione di acqua naturale gratuita ed acqua frizzante dietro corrispettivo di 5 centesimi al litro.

In proposito viene richiesto se tale attività sia configurabile come attività di commercio o attenga all'ambito dei servizi.

Si rammenta preliminarmente che l'attività di commercio al dettaglio è definita dall'art. 4 del d.lgs 114/1998 come l'attività "*svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, sua aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale*".

D'altro canto, secondo l'art. 1470 del codice civile, la vendita è "*il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto **verso il corrispettivo di un prezzo***".

Tenuto conto che, nel caso prospettato, l'elemento costitutivo del contratto di vendita dato dal corrispettivo del prezzo non sussiste, stante la gratuità della distribuzione di acqua naturale o presenta natura meramente simbolica (5 cent al litro per l'acqua gassata), si ritiene che l'attività debba più propriamente essere considerata come attività di servizio.

Del resto la promozione e la distribuzione di acqua depurata, gassata e refrigerata, al fine di evitare un consumo eccessivo di plastica con relativa diminuzione di inquinamento e spese di smaltimento della stessa, risponde ad un preciso obiettivo delle politiche pubbliche; in tale contesto si inquadrano le apposite convenzioni tra i Comuni e gli enti gestori i quali si impegnano a garantire la salubrità e i controlli quotidiani presso i centri di produzione, di trattamento e rete distributiva.



***Direzione Attività Produttive***

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 09.05.2014*  
*Protocollo 5373 /DB1607*

**OGGETTO: quesito inerente la coesistenza di un esercizio di vicinato extralimite e di una rivendita di generi di monopolio negli stessi locali intestate a imprese diverse.**

In riferimento alla richiesta pervenuta in data 2 aprile 2014 (prot. n. 3854/DB1607) di cui all'oggetto, si ribadisce quanto espresso con nostra precedente nota prot. n. 289/DB1607 del 13.01.2014, in cui si ritiene ammissibile la coesistenza di una pluralità di esercizi commerciali negli stessi locali purché la somma totale degli esercizi di vendita sia inferiore a mq 150 ovvero al limite stabilito dall'art. 4 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 114/98 per le medie strutture di vendita.

Nel caso specifico, alla luce di quanto sopra detto e per quanto di competenza, si ritiene ammissibile lo svolgimento nel medesimo locale di un'attività di commercio al dettaglio di vicinato e di un'attività di rivendita di generi di monopolio, fatto salvo quanto previsto dalle regolamentazione speciale in materia di rivendite di generi di monopolio di cui alla legge n. 1293 del 22.12.1957 e D.P.R. n. 1074 del 14.10.1958.

*Direzione Attività Produttive*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 17.06.2014*  
*Protocollo 7029 /DB1607*

**OGGETTO: quesito inerente distributori automatici di prodotti non alimentari.**

In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta via mail in data 27 maggio 2014 (prot. n. 6161/DB1607) con la quale si richiede se per l'apertura dell'esercizio di vendita mediante apparecchi automatici di prodotti non alimentari valgano le stesse norme previste per gli esercizi alimentari si specifica quanto segue:

richiamando integralmente quanto già indicato nelle note da Lei citate del 26.06.2013 (prot. n. 8049/DB1607) e successiva integrazione del 12.08.2013 (prot. n. 9943/DB1607), di cui afferma di aver già preso visione, si rammenta in particolare che sono previste due modalità di esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici – cosiddetto “vending”:

- a) in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo;
- b) in altri spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica.

Le due tipologie di esercizio succitate rispondono a modalità diverse per quanto riguarda l'avvio dell'attività: la tipologia di cui alla lettera a) è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vicinato e pertanto dovrà essere presentata la SCIA presso il SUAP del comune competente per territorio, mentre la tipologia di cui alla lettera b), per ragioni attinenti alla natura di cui trattasi, non assimilabile ad un esercizio di vicinato, è soggetto a SCIA da presentare al SUAP del comune scelto dall'imprenditore per l'avvio di questa tipologia di attività commerciale.

Per entrambe le tipologie suindicate, nel caso l'attività di vendita sia esclusivamente di prodotti extralimentari, la SCIA di avvio dell'attività dovrà contenere i dati identificativi del richiedente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti morali secondo quanto prescritto dall'art 71 comma 1 del d. lgs. n. 59/2010, ma non dovrà essere corredata dalla dichiarazione della sussistenza dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6 del l.gs. n. 59/2010 s.m.i..

Dovranno invece essere in particolare verificati presso l'ASL competente per territorio, per quanto riguarda l'espletamento degli endoprocedimenti eventualmente necessari prima dell'avvio e in fase di esercizio, gli adempimenti richiesti dalle norme igienico sanitarie e di sicurezza (Notifica sanitaria periodica ai sensi dell'ex Regolamento (CE) 852/2004.).



***Direzione Attività Produttive***

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 19.05. 2014*  
*Protocollo 5740 /DB1607*

**OGGETTO: quesito in merito alla vendita per asporto degli stessi alimenti prodotti in un esercizio di somministrazione presso un locale diverso.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 03/03/2014 con Prot. n. 2304/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla possibilità per un soggetto, titolare di autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di vendere per asporto al consumatore finale presso un altro locale gli stessi alimenti prodotti all'interno del pubblico esercizio.

Si specifica, inoltre, che lo stesso soggetto esercita altresì attività secondarie di commercio elettronico al dettaglio di alimenti di propria produzione e di banqueting presso il domicilio del consumatore, avviate rispettivamente ai sensi degli artt. 18 del D.Lgs. n. 114/1998 s.m.i. e 8, comma 6, lett. e) della L.R. sopraccitata.

A parere della Direzione scrivente la fattispecie più affine alla questione in argomento è riferibile all'avvio di un esercizio di vicinato di prodotti alimentari.

Pertanto, ai fini dell'esercizio di tale attività, prevista agli artt. 7 del D.Lgs. n. 114/1998 e 65 del D.Lgs. n. 59/2010 ss.mm.ii., il soggetto interessato deve presentare la SCIA di avvio di un esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari al SUAP del comune competente per territorio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza, nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

**Direzione Attività Produttive**

Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

Data 04.08. 2014  
Protocollo 9003 /DB1607

**OGGETTO: quesito in merito alla gestione privata dell'attività di pesatura pubblica.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 24/07/2014 con Prot. n. 8707/DB1607, si richiedono delucidazioni in merito alla possibilità per il Comune di dare in gestione l'attività di pesatura pubblica ad un soggetto privato mediante la stipula di una convenzione, al fine di continuare ad offrire agli agricoltori, seppure a costi e condizioni meno economiche, il medesimo servizio pubblico già svolto direttamente dal comune e ora non più disponibile per ragioni di natura economica.

In particolare, tale soggetto svolge un'attività commerciale ed è in possesso dell'attrezzatura necessaria per rendere il servizio in questione durante l'orario di apertura al pubblico degli esercizi di vendita ed eventualmente nelle aperture concordate con i clienti mediante il rilascio di un regolare scontrino di pesatura.

Ciò posto si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) se tale attività possa essere considerata commerciale;
- 2) quali siano i requisiti che il soggetto privato deve possedere per lo svolgimento dell'attività;
- 3) se è possibile stipulare una convenzione tra il soggetto privato e il Comune per i fini suddetti.

Rispetto al primo quesito, tale attività non rientra fra quelle di commercio in senso stretto di cui al D.Lgs. n. 114/1998 – *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59* – e può essere ascritta, più in generale, alle attività di servizio.

Rispetto al secondo quesito, si fa presente anzitutto che il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici è soppresso a decorrere dal 14/09/2012, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2012, che con l'art. 18 ha introdotto l'art. 80-bis (*Stimatori e pesatori pubblici*) del D.Lgs. n. 59/2010, di recepimento della Direttiva servizi, il quale recita letteralmente quanto segue:

**1. E' soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.**

**2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:**

**a) l'articolo 32, primo comma, n. 3, del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, recante approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa nella sola parte in cui prevede l'istituzione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici;**

**b) il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 17 agosto 1983, recante approvazione del nuovo regolamento-tipo per la formazione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.**

Pertanto, il comma 1 dell'art. 80-bis del D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. sopprime i ruoli dei pesatori e stimatori pubblici e abroga le relative norme regolatrici. Conseguentemente, tali attività devono essere considerate deregolate e libere (cfr. Circolare MISE n. 3656 del 12/09/2012).



Peraltro, il Comune può prevedere di stabilire specifici accordi con il soggetto privato sotto forma di convenzione, senza alcun onere per l'amministrazione, per rendere ancora disponibile in un territorio con una spiccata vocazione agricola il servizio di pesatura pubblica.



***Direzione Attività Produttive***

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
[programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazionecommerciale@cert.regione.piemonte.it)  
[commercio@regione.piemonte.it](mailto:commercio@regione.piemonte.it)

*Data 13.11.2014*  
*Protocollo 13225/DB1607*

**OGGETTO: quesito in merito all'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica mediante distributori automatici per l'erogazione di vino sfuso.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto via email agli uffici scriventi in data 30/09/2014 con Prot. n. 11064/DB1607, si richiede se sia possibile esercitare l'attività di vendita su area pubblica, come ad esempio sotto i portici di una piazza, mediante distributori automatici per l'erogazione di vino sfuso.

A tal proposito, si evidenzia che l'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998 recante la disciplina dell'attività di commercio, prevede espressamente il “**divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche.....**”.

Pertanto, a prescindere dalle modalità di distribuzione di vino sfuso, la vendita di bevande alcoliche su area pubblica è espressamente vietata dalla legge.



***Direzione Commercio e Artigianato***  
*Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali*  
[\*Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it\*](mailto:Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)

Data 16.05.2013  
Protocollo 0006418/DB1607

**OGGETTO: Esercizio di vicinato: corretto inquadramento giuridico dell'attività esterna di esposizione della merce.**

Con nota e-mail pervenuta all'Ufficio scrivente in data 7 maggio 2013 – ns. prot. 0005897/DB1607– si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità per un esercizio di vicinato al dettaglio di alimentari di esercitare l'attività di vendita sia all'interno che all'esterno del locale.

In particolare, si richiede se l'attività di vendita di frutta e verdura svolta anche all'esterno del locale (sotto il porticato del palazzo ) mediante banchi temporanei che vengono rimossi ad ogni chiusura dell'esercizio, è da considerarsi ampliamento di superficie di vendita: più propriamente all'esterno l'utente può solo scegliere la merce in quanto il pagamento viene effettuato all'interno.

A tale proposito si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 5, commi 2 e 9 della DCR 29 ottobre 1999, n. 563-13414 "Indirizzi generale e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 - come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la DCR 20 novembre 2012, n. 191-43-016", per i quali:

*2. "La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia".*

*9. "Non costituiscono superficie di vendita l'area che delimita le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti, nei casi in cui si trovino sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali".*

Ciò premesso, secondo il combinato disposto dai commi suddetti, si ritiene che l'attività da voi descritta non costituisce ampliamento di superficie di vendita; resta inteso che sono fatte salve le norme igienico sanitarie e la tassa comunale per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) nel caso l'attività sia svolta su suolo pubblico.



**Direzione Commercio e Artigianato**  
*Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali*  
[Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it](mailto:Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)

Data 21.11.2013  
Protocollo 13704/DB1607

**OGGETTO: Risposta al quesito in merito per l'attivazione di un esercizio di vendita al dettaglio "temporary shop".**

Con nota e-mail pervenuta in data 30 ottobre 2013, ns. prot. n. 12925/DB1607 – si richiedono delucidazioni in merito all'attivazione di un esercizio di vendita al dettaglio cd. "temporary shop" per un periodo temporale limitato.

Nello specifico si chiede di conoscere quale sia il procedimento amministrativo per avviare un esercizio temporaneo di vendita al dettaglio per un periodo di tempo (non stagionale o permanente) limitato a 10-15 giorni.

A tale proposito, si conferma quanto anticipato telefonicamente dagli uffici scriventi nel senso di ritenere che tale attività sia soggetta alle stesse disposizioni degli esercizi commerciali di vicinato.

Pertanto, sempre che la superficie di vendita sia contenuta entro i limiti del vicinato, l'interessato dovrà presentare SCIA, ai sensi dell'ex art. 7 del D.lgs 114/98 s.m.i., cui seguirà comunicazione di cessazione alla conclusione delle operazioni di vendita per il/i periodo/i scelto/i per la vendita temporanea.

Data 06.05.2013  
Protocollo 0005806/DB1607

**OGGETTO: Quesito in merito alla possibilità per le edicole di vendere bevande – Art. 5, comma 6 bis della LR. 12/11/1999 n. 28 e smi.**

Con nota e-mail pervenuta all'Ufficio scrivente in data 9 aprile 2013 – ns. prot. 0004500/DB1607 del 10 aprile 2013 – si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità per le edicole di vendere, bevande tramite distributori automatici, senza il possesso del requisito professionale.

A tale proposito, si richiamano anzitutto i contenuti dell'art. 5, comma 6 bis della LR 28/1999, come aggiunto dall'art. 3 della LR 13/2011, che recita espressamente quanto segue:

*“6 bis. L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari.”*

Si richiama inoltre la nota della Regione Piemonte prot. n. 1840 dell' 8 marzo 2010, avente ad oggetto: “Tabella speciale tabaccai – contenuto merceologico” (che si allega per opportuna conoscenza) nella quale si aderiva al parere espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 15/10/2007, per il quale sono compresi nella nozione di pastigliaggi, specificamente contemplati nella declaratoria della tabella speciale annessa alla vendita di generi di monopolio, anche le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e quindi oggetto di vendita anche senza il possesso di specifico requisito professionale.

Ciò premesso, si ritiene pertanto di poter rispondere affermativamente al quesito tenuto conto in particolare:

- dell'orientamento estensivo espresso dal legislatore nazionale che, nel prevedere all'art. 39 del D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012 che "gli edicolanti" possono vendere qualunque altro prodotto pur se secondo la vigente normativa (e quindi con il requisito professionale), ha mostrato di voler attribuire alla categoria maggiori opportunità imprenditoriali;
- della considerazione che non sussistono ragioni giuridiche che giustifichino un trattamento di sfavore a danno degli edicolanti, rispetto alla categoria dei tabaccai, per i quali questo assessorato aveva espresso, conformemente alle indicazioni ministeriali, analogo parere in senso estensivo (cfr. nota allegata n. 1840/2010).



**Direzione Commercio e Artigianato**

*Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali*

*Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it*

*Data 08/10/2013*

*Protocollo 00011731 /DB 16.07*

**OGGETTO: quesito in merito alla Circolare prot. n. 8046/DB1607 del 25/06/2013.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via email in data 24/09/2013, si richiedono chiarimenti in merito alla nota Prot. n. 8046/DB1607 del 25/06/2013, con la quale la Direzione scrivente ha fornito indicazioni interpretative riguardanti la semplificazione amministrativa delle procedure amministrative di accesso ed esercizio dell'attività di vendita mediante apparecchi automatici. In particolare, si richiede se l'installazione di un distributore automatico di acqua o altro alimento sia soggetto al rispetto delle norme urbanistiche dei piani regolatori, ai sensi dell'art. 3 comma e.5 del DPR 380/2001, ai fini del rilascio del permesso di costruire.

A tal proposito, si ribadisce quanto indicato nella scheda informativa per gli apparecchi automatici della Base Dati della Conoscenza Regionale, reperibile nella sezione COMMERCIO AL DETTAGLIO, COMMERCIO AL DETTAGLIO FORME SPECIALI DI VENDITA, APPARECCHI AUTOMATICI al seguente sito web:

<http://www.sistemapiemonte.it/suapbdco/main.jsp>

L'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici – cosiddetto “vending” - può essere effettuata secondo due modalità:

- a) in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo;
- b) in altri spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, cosiddetto “Free-shop”, di cui al punto a), è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vicinato. Infatti, per la vendita mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è richiesto che la sede dell'esercizio risponda ai requisiti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle norme urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso e da ultimo dalle normative di settore vigenti, come per gli esercizi di vicinato.

Nel caso indicato alla lett. b), cioè quando l'attività di vendita avviene a mezzo di distributori automatici variamente installati in spazi o locali di vario genere ubicati su area privata o pubblica, il distributore automatico rappresenta solo un bene strumentale (cespite) in capo all'unico soggetto privato (l'impresa) che svolge il servizio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Conseguentemente, è evidente che il bene strumentale non costituisce superficie di vendita.

Data 06.04.2012  
Protocollo 5471 /DB 16.07

**OGGETTO: Richiesta parere – Attività artigiana tostatura e torrefazione caffè – Comodato d'uso macchine per caffè o distributore automatico. Disciplina di riferimento.**

Con nota prot. n. 4440 del 22 marzo 2012, codesta società richiede se un'attività artigiana di torrefazione, di produzione di caffè torrefatto e relativa vendita dello stesso, può, nella sua qualità di impresa artigiana, prendere e dare in comodato d'uso le macchine per fare il caffè, per far provare il caffè di propria produzione.

Occorre preliminarmente sottolineare, per quanto di competenza di questo Settore, che non configura attività commerciale, il caso di gratuità della prestazione stante il principio interpretativo espresso dal Ministero delle Attività Produttive, prot. n. 548174 del 14/02/2003, in relazione ad un caso di gratuità della prestazione resa, per il quale: "l'offerta di caffè da degustare avviene gratuitamente e quindi senza l'obbligo per il cliente di un corrispettivo in denaro da erogare per il prodotto consumato e di conseguenza non avviene il pagamento del prezzo per un determinato prodotto offerto o servizio reso che formalizza il contratto di vendita. Pertanto in tale fattispecie non si verifica alcuna transazione commerciale. Non può quindi porsi il problema dell'eventuale individuazione della disciplina applicabile poiché non si determina né attività di vendita né di somministrazione di alimenti e bevande".

E' inoltre opportuno richiamare che ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. f) del D.lgs 114/98, un'impresa artigiana che svolge l'attività di tostatura e torrefazione del caffè, può vendere il caffè tostato e torrefatto (macinato o in grani) nel locale di produzione o nel locale adiacente; la stessa impresa non può preparare e vendere caffè (bevanda in tazzina) posto che si configurerebbe in tal caso un'attività di somministrazione.

Se il medesimo artigiano vuole anche cedere – ancorché in comodato d'uso – delle macchine per il caffè, attraverso le quali i clienti preparano il caffè (bevanda in tazzina) utilizzando quello acquistato dall'artigiano stesso, a parere degli uffici scriventi, possono configurarsi due ipotesi:

- a) l'apparecchio automatico viene installato ed impiegato ad uso esclusivo e gratuito del cliente (che si limita ad acquistare il caffè dall'artigiano) e dei suoi famigliari o amici, nel qual caso non sono necessarie particolari formalità amministrative; entro questi limiti l'attività si configura come strumentale ed accessoria rispetto a quella artigiana di torrefazione e tostatura ( art. 3, comma 1, legge 443/1985 );
- b) l'apparecchio automatico viene installato presso il cliente, ma in un luogo accessibile a terzi (uffici, officine, laboratori, ecc.) che possono usufruire a pagamento della medesima ed i relativi corrispettivi sono introitati dal suddetto imprenditore artigiano. In tale caso quest'ultimo (gestendo direttamente l'apparecchio) diventa un commerciante e dovrà presentare la SCIA per distributori automatici (art. 17 – D.Lgs. 114/1998 e art. 67 – D.Lgs. 59/2010), nonché la notifica igienico sanitaria (art. 6 - Reg. CE 852/2004 e DGR n. 21-1278 del 23/12/2010). Sono altresì richiesti i requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.

In ogni caso la modificazione dell'attività dovrebbe essere oggetto di variazione presso la Camera di Commercio (Registro delle Imprese, REA e l'Albo delle Imprese Artigiane).



**Direzione Commercio e Artigianato**  
Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali  
[Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it](mailto:Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)

Data 12/11/2012  
Protocollo 0016138/DB1607

**OGGETTO: Quesito in merito all'attività di commercio al dettaglio presso un impianto sportivo.**

Con nota e-mail pervenuta agli uffici scriventi in data 30/11/2012 con prot. n. 0015708/DB1607, si richiedono alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, per il gestore di una piscina, di vendere prodotti non alimentari quali cuffiette, shampoo, bagno schiuma ecc. ai soli frequentatori del complesso sportivo.

A tale proposito si ritiene che il caso prospettato possa essere ascritto in via estensiva alla fattispecie di cui all'art. 66 comma 1 del D.lgs 59/2010 che, in merito agli spacci interni, disciplina l'attività di commercio al dettaglio di prodotti "*...a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114...*", purché l'attività in questione sia svolta con esclusivo riferimento ai fruitori del complesso sportivo.

Resta inteso che tale attività deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

L'esercizio dell'attività è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, da presentare allo Sportello Unico competente per territorio.

Data 07.08.2012  
Protocollo 0012247/DB1607

**OGGETTO: quesiti in merito alla possibilità di coesistenza delle attività artigiana e di somministrazione all'interno dello stesso locale e in merito al legame fra modalità di erogazione del caffè e laboratorio artigiano. Riscontro.**

Con nota in data 19 luglio u.s., la S. V. ha posto agli uffici scriventi i seguenti quesiti:

- 1) legame fra modalità di erogazione del caffè e laboratorio artigiano;
- 2) coesistenza di più autorizzazioni (possibilità di suddividere lo stesso locale destinandolo in parte all'attività di artigianato e in parte ad attività di somministrazione).

In riferimento al primo quesito, poiché non è dato comprendere, anzitutto, quale sia l'oggetto dell'attività artigiana di riferimento, né quale sia la modalità ipotizzata di erogazione del caffè, si riportano di seguito alcune considerazioni su casistiche ipotetiche.

**Attività artigiana tostatura e torrefazione caffè – Comodato d'uso macchine per caffè o distributore automatico. Disciplina di riferimento.**

Il caso attiene alla possibilità, per un'impresa artigiana di torrefazione e relativa vendita del caffè torrefatto, nella sua qualità di impresa artigiana, di prendere e dare in comodato d'uso le macchine per fare il caffè, per far provare il caffè di propria produzione.

**Per quanto attiene alle competenze in materia di commercio**, occorre preliminarmente sottolineare che non configura attività commerciale il caso di gratuità della prestazione stante il principio interpretativo espresso dal Ministero delle Attività Produttive, prot. n. 548174 del 14/02/2003, in relazione ad un caso di gratuità della prestazione resa, per il quale: "l'offerta di caffè da degustare avviene gratuitamente e quindi senza l'obbligo per il cliente di un corrispettivo in denaro da erogare per il prodotto consumato e di conseguenza non avviene il pagamento del prezzo per un determinato prodotto offerto o servizio reso che formalizza il contratto di vendita. Pertanto in tale fattispecie non si verifica alcuna transazione commerciale. Non può quindi porsi il problema dell'eventuale individuazione della disciplina applicabile poiché non si determina né attività di vendita né di somministrazione di alimenti e bevande".

E' inoltre opportuno richiamare che ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. f) del D.lgs 114/98, un'impresa artigiana che svolge l'attività di tostatura e torrefazione del caffè, può vendere il caffè tostato e torrefatto (macinato o in grani) nel locale di produzione o nel locale adiacente.

**Ciò posto si ritiene che l'attività permanga artigianale anche nel caso in cui l'artigiano intenda consentire l'utilizzo in comodato d'uso delle macchine per il caffè (ad es. bollitori o apparecchi con le cialde), attraverso le quali i clienti preparano il caffè (bevanda in tazzina) utilizzando quello acquistato dall'artigiano stesso.** In tal caso, cioè se l'apparecchio automatico è installato ed impiegato ad **uso esclusivo e gratuito** del cliente (che si limita ad acquistare il caffè dall'artigiano) e dei suoi famigliari o amici, non sono necessarie particolari formalità amministrative; entro questi limiti l'attività si configura come strumentale ed accessoria rispetto a quella artigiana di torrefazione e tostatura .

**Le stesse considerazioni possono peraltro essere estese anche al caso in cui la prestazione sopra descritta sia resa a mezzo apparecchi automatici a pagamento, anziché gratuitamente, con la sola differenza che in questa ultima ipotesi si tratterebbe di vendita del proprio prodotto anziché di degustazione a titolo promozionale e gratuito.**

**Diverso ancora è il caso in cui l'apparecchio automatico sia installato presso il cliente, in un luogo accessibile a terzi (uffici, officine, laboratori, ecc.) che possano usufruire a pagamento del servizio ed i relativi corrispettivi siano introitati dal suddetto imprenditore artigiano: in tale caso l'attività si configurerebbe quale attività di commercio, svolta al di fuori dei locali di produzione e conseguentemente il suo titolare dovrà presentare la SCIA per distributori automatici (art. 17 – D.Lgs. 114/1998 e art. 67 – D.Lgs. 59/2010), nonché la notifica igienico sanitaria (art. 6 - Reg. CE 852/2004 e DGR n. 21-1278 del 23/12/2010). Sono altresì richiesti i requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.**

**Caso dell'attività artigiana di pasticceria. Disciplina normativa applicabile nel caso in cui nell'esercizio il titolare prepari il caffè in tazzina per il consumo sul posto con le modalità tipiche del bar e quindi in casi diversi da quelli visti prima.**

In merito si ritiene che la tazzina di caffè sia elemento caratteristico del servizio assistito di somministrazione e la preparazione del caffè in tazzina per il consumo sul posto mediante le attrezzature tipiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non possa pertanto essere considerata mera attività accessoria di una prevalente attività artigiana; in quanto tale è da assoggettarsi alla disciplina di cui alla L.R. 38/2006 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

A tale proposito, la legge regionale n. 38/2006 al comma 1 dell'art. 2 cita testualmente *"Al fine della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati"*.

Come è agevole constatare il servizio assistito è connotazione caratteristica dell'attività di somministrazione secondo la citata legge regionale.

Si rammenta inoltre che, anche sul piano della classificazione giuridica delle attività e del conseguente regime fiscale, la differenza è sostanziale fra somministrazione assistita e non.

La somministrazione non assistita infatti non è una prestazione di servizi bensì una cessione di beni, perché "servizio non assistito" significa l'inesistenza di qualcuno che predisponga l'azione del servire. Si sottolinea come da un punto di vista fiscale la categoria "servizio assistito di somministrazione" è considerata una prestazione di servizio e non una cessione di beni, e poiché si tratta di prestazione di servizio, comporta un livello seppur minimo di assistenza.

Pertanto alla luce dell'interpretazione suindicata non è previsto per un esercizio artigiano di pasticceria il consumo della "tazzina di caffè" preparata dal titolare dell'esercizio con apposita macchina di caffè, in quanto ciò configura una forma di servizio assistito, che è, come si è detto, connotazione caratteristica dell'attività di somministrazione secondo la citata legge regionale.

Consequentemente occorrerà, ottenere il rilascio dell' apposita autorizzazione ai sensi della L.R. 38/2006 *"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"*.

**Rispetto al secondo quesito, cioè rispetto alla possibilità di suddividere lo stesso locale destinandolo in parte all'attività di artigianato e in parte ad attività di somministrazione, le normative vigenti in materia di commercio, e, nello specifico, la già richiamata legge regionale 38/2006, non pongono limitazioni alla coesistenza delle suddette attività nello stesso locale.**

A tale fine, sotto il profilo commerciale, occorrerà richiedere l'autorizzazione alla somministrazione ai sensi della L.R. 38/2006, indicando chiaramente la porzione di superficie da destinare all'attività di somministrazione.





Per la definizione di superficie di somministrazione e per ogni altra specificazione in merito agli ulteriori adempimenti si rimanda alla DGR n. 85 – 13268/2010 “*Indirizzi per la predisposizione , da parte dei comuni, dei criteri per l’insediamento delle attività*” di somministrazione di alimenti e bevande e alla nota regionale esplicativa n. 9369/DB1701 del 13/12/2010. (Cfr.; <http://www.regione.piemonte.it/commercio/distribCommerciale/esSomm.htm>).

Si precisa in ultimo che il fabbisogno parcheggi, che deve essere soddisfatto per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovrà essere computato con esclusivo riferimento alla porzione del locale destinata a tale attività.



**Direzione Commercio e Artigianato**  
Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali  
[Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it](mailto:Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)

Data 16/05/2011  
Protocollo 0003756 /DB1701

**OGGETTO: Vs. quesito del 23/03/2011 in merito allo svolgimento di attività commerciale all'interno degli uffici postali.**

Con il quesito citato in oggetto, pervenuto agli uffici scriventi via e-mail in data 24/03/2011 con Prot. n. 2136/DB1701, codesto Comune ha richiesto un parere in merito allo svolgimento dell'attività commerciale all'interno degli uffici postali, precisando che tale attività è secondaria rispetto a quella principale del servizio postale.

Nel caso di specie, si richiede quanto segue:

- se tale attività possa essere insediata in locali destinati catastalmente in categoria B4 (uffici pubblici) e conteggiati come area a standard pubblici ex art. 21 della L.R. n. 56/1977 s.m.i., come da P.R.G.C.;
- se sia legittimo non verificare il rispetto dei criteri e dei parametri previsti per le attività di commercio al dettaglio, come ad esempio i parcheggi.

In proposito, codesto Comune ha altresì allegato un parere del MISE con il quale si è espresso in merito ad una fattispecie analoga a quella di cui trattasi.

Nel prendere atto dei contenuti del suddetto parere, cui si aderisce sotto il profilo commerciale, si evidenzia peraltro che ogni attività commerciale deve essere svolta nel rispetto delle normative urbanistiche.

Anche nel caso in esame dovranno pertanto essere fatti salvi gli strumenti urbanistici ed i regolamenti comunali.



*Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale*  
*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*  
*Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it*

*Data 24/02/2010*  
*Protocollo 0009044/DB1701*

**OGGETTO: Richiesta informazioni in merito all'attività di consegna della spesa a domicilio.**

Con nota e-mail del 9 novembre 2010 – ns. prot. n. 8521/DB1701 – si richiedono agli uffici scriventi informazioni in merito alle procedure da seguire per svolgere l'attività di consegna della spesa a domicilio.

A tale proposito si precisa che:  
la semplice consegna a domicilio di prodotti precedentemente ordinati dal cliente al commerciante autorizzato, non configura la vendita al domicilio dell'acquirente, ma un mero servizio aggiuntivo che l'esercente pone in atto per favorire il proprio cliente. La merce dovrà essere accompagnata da scontrino fiscale al momento dell'uscita dal negozio e trasportata con idoneo veicolo, dovrà essere considerata come acquistata nel negozio stesso essendosi concretizzato il contratto di acquisto al momento dell'ordine.

Se invece chi vuole intraprendere questa attività non è il commerciante su aree private già autorizzato, bensì un terzo che – in nome e per conto proprio – si assume l'onere di prendere l'ordinazione del cliente, recarsi successivamente nel negozio acquistando le merci, per poi consegnarle al cliente che le ha ordinate, tale attività si dovrebbe inquadrare in quella di "agenzia pubblica d'affari" ed essere autorizzata dal comune ex art. 115 e seguenti del TULPS (R.D. 18/06/1931, n. 773).

Se, invece si tratta di un esercente che si reca al domicilio dell'acquirente per proporre a questi l'acquisto di prodotti, tale fattispecie è riconducibile all'art. 19, parte seconda del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 - "Forme speciali di vendita al dettaglio", modificato ai sensi dell'art. 69 del D.lgs 59/2010, il quale prevede la subordinazione di tale attività di vendita presso il domicilio del consumatore alla Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), ora alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 s.m.i.



**Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale**  
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it](mailto:Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)

Data 10/06/2010  
Protocollo 0004980/DB1701

**OGGETTO: Richiesta di parere in merito a n. 2 quesiti:**

**n.1- possibilità per un esercente attività di commercio al dettaglio di vicinato, settore alimentare (vineria) di vendita di gelato, acquistato all'ingrosso in vasche e poi venduto in coni e coppette.**

**n. 2- possibilità per un esercente attività di pasticceria, di integrare tale attività con la consumazione della tazzina di caffè lasciata sul banco senza che ci sia un servizio assistito al tavolo.**

Con nota e-mail del 17 maggio 2010 - ns. prot. n. 4273/DB1701 del 18 maggio 2010, si richiede agli uffici scriventi parere in merito alla possibilità, per un esercente attività di commercio al dettaglio di vicinato- settore alimentare (vineria), di vendita di gelato acquistato all'ingrosso in vasche e poi venduto in coni e coppette e alla possibilità per un esercente attività di pasticceria di integrare l'attività con la consumazione della tazzina di caffè lasciata sul banco senza che ci sia un servizio assistito al tavolo.

**Quesito n. 1)**

Nel caso di specie l'esercente intenderebbe aggiungere alla sua attività principale (vineria) la vendita di gelati acquistati all'ingrosso in vasche e poi venduti in coni e coppette.

Poiché l'attività di cui trattasi, caratterizzata dalla vendita di gelati acquistati all'ingrosso in vasche e poi venduti in coni e coppette, non configura giuridicamente attività di somministrazione **ma attività di vendita**, l'esercente può esercitare tale attività aggiuntiva nel suo attuale esercizio di vendita, senza ulteriori adempimenti, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di commercio.

Quanto all'attività di consumo sul posto, consentita negli esercizi di vicinato e alla sua delimitazione rispetto all'attività di somministrazione, si ritiene opportuno richiamare i contenuti della circolare del presidente della Giunta regionale n. 2 del 2 ottobre 2006, emanata seguito dell'entrata in vigore del decreto Bersani bis in tema di liberalizzazioni.- decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248.

Della suddetta circolare in particolare, si evidenziano i contenuti relativi all'articolo 3, comma 1, lettera f) bis, del decreto Bersani, in riferimento al concetto di consumo sul posto ed al confine giuridico fra l'attività consentita negli esercizi di vicinato e quella, non consentita, di somministrazione.

"Questa disposizione, per la quale non è consentito prevedere "l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie" esplicita ulteriormente, superandone parzialmente i contenuti, il comma 3 dell'art. 7 del d.lgs. 114/1998 secondo il quale "

Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati". Con la nuova formulazione viene chiarito che il regime del vicinato (cioè la deregolazione e la conseguente mancanza di autorizzazione preventiva) vale anche nel caso in cui il consumo dei prodotti di gastronomia avvenga nei locali dell'esercizio, avvalendosi degli arredi dell'azienda.

La disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia può essere consentito alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.

In ogni caso però la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 287/1991 –ora L.R. 38/2006. Detta legge infatti, nel definire l'attività di somministrazione, stabilisce all'art. 1, comma 1 che *“per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto”* che si esplicita in *“tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati”*. Nei locali degli esercizi di vicinato quindi gli arredi richiamati dalla disposizione non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito.

#### **Quesito n. 2)**

In relazione al secondo quesito posto da codesto Comune, si ritiene che la consumazione della tazzina di caffè è assoggettata alla disciplina di cui alla L.R. 38/2006 “Disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande”.

La preparazione del caffè in tazzina per il consumo sul posto non può pertanto essere considerata mera attività accessoria all'attività di vendita o artigianale ma è da assoggettarsi alla disciplina di cui alla suindicata legge regionale, a meno che non si tratti invece di caffè fatto con macchinetta a gettoni a self service ; in tal caso si tratterebbe di attività commerciale, consentita al titolare purché lo stesso sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 114/1998 e previa presentazione di apposita comunicazione ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto.

Data 06/10/2010  
Protocollo 0007580/DB1701

**OGGETTO: Quesito in merito all'attività di vendita di presidi medici.**

Con e-mail del 9 settembre 2010 -ns. prot. n. 6939/DB1701 del 10 settembre 2010- codesto Comune ha richiesto chiarimenti in merito all'attività di vendita di presidi medici presso uno studio di oculistica, da parte del medico stesso e dietro sua prescrizione, o da parte di altro soggetto incaricato.

A tale proposito si ritiene che tale fattispecie, sempre che la vendita sia limitata ai soli soggetti in cura presso lo studio medico e che la superficie sia contenuta entro i limiti del vicinato, sia riconducibile all'articolo 16, c. 1 parte seconda del D.lgs. 114/1998 "Forme speciali di vendita al dettaglio- Spacci interni", per estensione della fattispecie della vendita effettuata negli ospedali esclusivamente a coloro che hanno titolo ad accedervi.

L'inizio attività di vendita, ora soggetto a SCIA in luogo di DIA, può essere immediato, dalla data di presentazione della SCIA stessa; il comune ha tempo 60 giorni per effettuare le verifiche *ex post* di propria competenza, fatta salva la possibilità di interrompere anche successivamente l'attività, se illegittimamente iniziata.

Se il commercio di occhiali da vista a lenti graduate viene effettuato da un altro soggetto diverso dal medico oculista, questi dovrà provvedere alla presentazione della SCIA come indicato al punto 1); per tale particolare forma di commercio occorre però la presenza nell'esercizio di un ottico, trattandosi di commercio di dispositivi medici che, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, debbono essere assoggettati a particolari cautele nella vendita, rientranti nella competenza professionale degli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, che potrà porre in vendita due diverse tipologie di occhiali da vista:

- a) quelli per la correzione del difetto semplice di presbiopia, che possono essere liberamente venduti in tutti gli esercizi commerciali abilitati al settore merceologico non alimentare;
- b) quelli con lenti graduate, esclusivamente realizzati in base alle prescrizioni del medico specialista.

Si precisa inoltre che la normativa in materia è essenzialmente costituita dall'art. 20 del Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (di attuazione della direttiva n. 93/42/CEE concernente i dispositivi medici), nonché dal Decreto Ministero Salute 21/12/1998 e s.m.i..



**Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale**  
Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale  
[Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it](mailto:Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)

Data 26/03/2009  
Protocollo 0002134/DB1701

**OGGETTO: Richiesta di parere relativo alla possibilità di installare una macchina del caffè per la degustazione gratuita, all'interno di un esercizio di vicinato al dettaglio di generi alimentari e non alimentari.**

Con nota del 12/02/2009 prot. n. 917/DB1701, è pervenuta ai nostri uffici la richiesta da parte del suddetto comune, di un parere relativo alla possibilità di installare una macchina del caffè per la **degustazione gratuita**, delle miscele e tipologie di caffè poste in vendita all'interno dello stesso esercizio di vicinato al dettaglio di generi alimentari e non alimentari.

A tal proposito, si riporta il parere espresso dal Ministero delle Attività Produttive prot. n. 548174 del 14/02/2003 (che si allega alla presente):

“Come espressamente evidenziato nel quesito, l'offerta di caffè da degustare avviene **gratuitamente** e quindi senza l'obbligo per il cliente di un corrispettivo in denaro da erogare per il prodotto consumato. Di conseguenza non avviene il pagamento del prezzo per un determinato prodotto offerto o servizio reso che formalizza il contratto di vendita. Pertanto in tale fattispecie non si verifica alcuna transazione commerciale. Non può quindi porsi il problema dell'eventuale individuazione della disciplina applicabile poiché non si determina né attività di vendita né di somministrazione di alimenti e bevande”.

In conclusione, è possibile l'installazione della macchina del caffè per la **degustazione gratuita**. Resta inteso che **si dovranno intensificare i controlli al fine di evitare attività non autorizzate ai sensi della legge regionale 38/2006**.